

La causa del contratto di rete: funzione economica e profili di tutela

di Francesco Scarongella*

SOMMARIO: 1. Il tema d'indagine. – 2. La causa del contratto nella dinamica del rapporto contrattuale. Cenni ricostruttivi. – 3. La connotazione funzionale del contratto di rete e la sua caratterizzazione tipologica. – 4. La commistione fra interesse collettivo e interesse individuale. – 5. Presupposti causali e irrealizzabilità dell'interesse collettivo. – 6. Patologie della relazione di strumentalità fra scioglimento unilaterale del rapporto. – 7. (segue) Obbligo di rinegoziare e clausole di rinegoziazione.

1. La complessità degli attuali scenari economici e sociali ispira in modo crescente provvedimenti legislativi che introducono nell'ordinamento nuovi tipi negoziali con l'obiettivo di offrire all'autonomia privata forme contrattuali per soddisfare interessi e bisogni emergenti nella società¹.

Emblematica di tale approccio legislativo può considerarsi la disciplina del contratto di rete² che, come rilevato dalla dottrina, è ispirata dalla finalità di sollecitare

* Avvocato e Dottore di ricerca in Dottrine generali del diritto nell'Università di Foggia.

¹ Il fenomeno viene emblematicamente definito da F. GALGANO, *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 919 ss., con l'espressione "pan-contrattualismo" al fine di sottolineare il progressivo e costante ampliamento dell'area concettuale della categoria del contratto, realizzata anche attraverso la legislazione speciale. Per un'analisi storico-giuridica dell'impatto delle leggi speciali sul sistema del diritto civile generale cfr. F. MACARIO, M. LOBUONO, *Il diritto civile nel pensiero dei giuristi*, Padova, 2010, p. 189 ss.

² La figura del contratto di rete viene introdotta dall'art. 3, comma 4-ter – 4-quinques, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito e modificato dalla l. 9 aprile 2009, n. 33. A pochi mesi dalla sua introduzione la l. 23 luglio 2009, n. 99 apporta rilevanti modifiche al contenuto del contratto, che risulta maggiormente caratterizzato e definisce il regime giuridico del fondo patrimoniale comune al quale vengono estesi gli artt. 2614 e 2615 c.c. Con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122, viene definito in modo più puntuale l'oggetto del contratto e resa facoltativa l'istituzione dell'organo e del fondo comune. Inoltre, con l'intervento del 2010 il legislatore precisa che al rapporto fra organo comune e partecipanti alla rete si applicano le norme sul mandato e per le ipotesi di scioglimento diverse dal recesso quelle sui contratti plurilaterali con comunione di scopo. Allo scopo di incentivare l'uso di tale tipologia contrattuale con il d.l. 21 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vengono semplificate le procedure di stipulazione ed iscrizione del contratto presso il registro delle imprese. L'ultimo intervento di modifica è quello realizzato con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha riconosciuto ai partecipanti alle reti dotate di fondo patrimoniale comune la facoltà di far acquisire alla rete la soggettività giuridica. In senso critico, sulla portata dei vari interventi legislativi F. MACARIO, *Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *Contr.*, 2009, p. 951 ss. Per un'analisi dettagliata della modifiche apportate dai singoli interventi legislativi cfr. P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012, p. 27 ss., nonché G. GUZZARDI, *Note preliminari allo studio del contratto di rete*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 501 ss.

processi virtuosi di aggregazione fra le imprese con lo scopo di stimolare l'economia del paese in un periodo di generale crisi economica³.

Sul piano soggettivo la disciplina legislativa stabilisce che tale strumento negoziale sia utilizzabile solo dagli imprenditori, riconoscendogli la facoltà di articolare il rapporto in modo eterogeneo, essendo le parti libere di costituire: reti semplici, aventi efficacia meramente interna, nelle quali appare prevalente se non esclusiva la dimensione contrattuale⁴; reti senza soggettività ma connotate sul piano organizzativo dalla presenza dell'organo comune, che agisce per i singoli imprenditori, e dal fondo patrimoniale⁵; reti soggetto, dotate di soggettività giuridica, da un fondo patrimoniale comune e un organo comune che agisce in nome e per conto della rete stessa⁶.

L'eterogenea modalità di articolazione del rapporto contrattuale sarebbe riconducibile alla complessità e varietà del fenomeno economico "rete", che secondo una definizione comunemente accettata in dottrina ricomprenderebbe "quell'insieme di relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche se concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga un'esigenza di coordinamento [...]"⁷.

³ In un recente dibattito dell'Associazione dei Civilisti Italiani, i cui atti sono raccolti nel volume curato da G. ALPA, E. NAVARRETTA, *Crisi finanziaria e categorie civilistiche*, Milano, 2015, si è posto in evidenza come l'armamentario contrattuale si vada progressivamente arricchendo di nuove figure che rispondono all'esigenza di sviluppo economico (contratto di rete) ovvero a quella di sopperire alla carenza di capitali (*rent to buy* o da ultimo si pensi al prestito vitalizio ipotecario). Con specifico riferimento al ruolo del contratto di rete cfr. il contributo di M. BIANCA, *Il modello competitivo della rete-contratto*, *ivi*, pp. 169 – 178, secondo cui tale forma contrattuale rappresenterebbe un utile strumento di attuazione non solo degli interessi delle imprese aderenti, ma anche del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. V. inoltre, A. JANNARELLI, *Introduzione*, in A. GENOVESE (a cura di), *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, Bari, 2013, p. 12, secondo cui la disciplina del contratto di rete esprimerebbe in modo emblematico la tendenza del legislatore a sovrapporre il diritto regolativo in senso stretto con il diritto promozionale. Ciò spiega anche la decisione di riconoscere agli imprenditori che aderiscono al contratto di rete misure incentivanti sul piano fiscale cfr. T. TASSANI, *Profili fiscali del contratto di rete tra soggettività giuridica e separazione patrimoniale*, in *Riv. dir. tributario*, 2013, pt. II, 569 ss.

⁴ Sul concetto di rete semplice v. P. IAMICELI, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *Contr.*, 2009, p. 345; C. MARSEGLIA, *Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime della comunione*, *ivi*, 2013, pp. 822 ss; G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Padova, 2015, pp. 44 ss.

⁵ V. l'analisi condotta da V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Contr.*, 2009, p. 1429 ss.; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, 191 ss.

⁶ S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete*, in *Tratt. Roppo*, vol. III, 1, Milano, 2014, p. 1238.

⁷ P. IAMICELI, *Le reti d'impresa: modelli contrattuali di coordinamento*, in F. CAFAGGI (a cura di), *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, Bologna, 2004, p. 125. Sul piano definitorio cfr., inoltre, P. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività d'impresa*, Napoli, 2008, secondo cui la rete è caratterizzata da "un duplice momento di rilevanza della connessione: una rilevanza interna alla fattispecie contrattuale, postulando una peculiare intensità del coordinamento tra le azioni organizzative imputabili ai soggetti del regolamento d'interessi – una relazione, dunque, collaborativa e non sempre conflittuale tra le situazioni giuridiche soggettive –; una di rilievo parzialmente esterno in ragione dell'intrinseca inidoneità della interrelazione ad esaurirsi nel contesto soggettivo originariamente delineato, sì da imporre una ponderazione del singolo rapporto non già

L'atto contrattuale rappresenterebbe il momento genetico di un complesso rapporto nel quale l'esigenza di coordinare soggetti indipendenti e quella di favorire la cooperazione tra i medesimi determinerebbero sul piano funzionale una peculiare commistione fra interesse collettivo della rete, intesa in senso meta-individuale o soggettivo, e quello individuale dei singoli aderenti⁸.

Lo stretto legame che viene a generarsi fra interesse collettivo e individuale sembra emergere, in particolare, dall'art. 3, comma 4 – *ter*, d.l. n. 5/2009 s.m.i., che individua lo “scopo fine” del contratto nel miglioramento della capacità innovativa e competitiva degli aderenti, precisando che quest'ultimo debba essere perseguito “*individualmente e collettivamente*”.

Tale finalità connota la fattispecie in tutte le sue varianti strutturali, sia nel caso in cui il rapporto si risolva in una dimensione puramente contrattuale e interna, sia nell'ipotesi di costituzione di reti soggetto che danno vita ad un centro di imputazione distinto da quello dei singoli partecipanti.

Ad una prima impressione pare emergere, dunque, che l'eterogeneità strutturale del modello contrattuale sia correlata all'esigenza di offrire alle parti un ampio ven-

isolatamente, ma quale frammento di una pluralità di rapporti”(spec. p. 127 – 128). Il concetto di rete imporrebbe all'interprete di risolvere rilevanti antinomie concettuali, che possono sinteticamente ricondursi alla contrapposizione fra “*autonomia, interdipendenza e coordinamento, autonomia e cooperazione, stabilità e flessibilità*”, così M. FLICK, *Il contratto nelle reti d'impresa: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 340. Infatti, sul piano giuridico la nozione di rete d'impresa esprimerebbe l'esigenza di considerare e attribuire rilevanza giuridica al contesto di mercato della relazione contrattuale dal momento che se, da un lato, l'indipendenza delle imprese consentirebbe di ricondurre il rapporto nello schema della scambio sinallagmatico, dall'altro, l'interdipendenza e la cooperazione attribuirebbero rilevanza al profilo dell'organizzazione dell'attività, pur in assenza di un soggetto giuridico, cfr. A. NERVI, *I contratti di distribuzione tra causa di scambio e causa associativa*, Napoli, 2011, pp. 135 ss. Nella letteratura nordamericana la rilevanza del fenomeno reticolare viene spiegata mediante l'uso della fattispecie dei *relational contract*, i quali segnano il declino del contratto visto nella prospettiva bilaterale dello scambio e dimostrano l'emersione di fattispecie contrattuali di natura solidale, basate sull'interdipendenza e la fiducia dei singoli partecipanti, cfr. I.R. MACNEIL, *Contracts: adjustment of long-term economic relation under classical, neoclassical and relational contract law*, in *Northwestern Univ. L. Rev.*, 1978, 72, pp. 854 – 906; nonché R.E. SCOTT, *Conflict and cooperation in long-term Contracts*, in *California Law Review*, 75, 2005, pp. 2005 – 2054.

⁸ C. CAMARDI, *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e reticolari*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2005, p. 566 ss. Esprime perplessità sulla possibilità di tradurre in termini giuridici il fenomeno delle reti d'impresa cfr. G. TEUBNER, *Coincidentia oppositorum: Networks and the law Beyond Contract and Organization*, in *Stores Lectures 2003/2004 Yale Law School*, in http://www.unifr.ch/obligations/conference/documents/Coincidentia_eng.pdf.

⁹ L'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. n. 5/2009 s.m.i. prevede che “*Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [...]*”. Il frammento della disposizione appena richiamato individuerrebbe lo “scopo fine” del contratto, cfr. F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, 2012, p. 123, ovvero la causa cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nel contratto di rete*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009, p. 75 ss.

taglio di soluzioni negoziali con l'obiettivo di sollecitare l'effettivo perseguimento dello scopo che contraddistingue la fattispecie sul piano legislativo¹⁰.

Ciò induce ad interrogarsi sulla rilevanza che assume lo "scopo fine"¹¹, sia sul piano prettamente ricostruttivo e descrittivo, sia su quello funzionale.

Più precisamente, sul primo versante, è opportuno comprendere quale portata possa assumere la funzione tratteggiata dal legislatore e se di questa possa essere offerta una definizione che consenta di superare le ambivalenze dei concetti di capacità innovativa e competitiva.

Per altro verso, è interessante indagare quale incidenza la funzione del contratto di rete possa avere sulla sorte dell'atto nell'ipotesi in cui il regolamento negoziale selezionato dalle parti non sia in grado di realizzare gli obiettivi che connotano la fattispecie.

Sul piano metodologico si provvederà a sviluppare l'indagine facendo ricorso alla categoria della causa del contratto, che, com'è noto, consente di valorizzare la prospettiva funzionale dell'atto di autonomia privata e l'interesse delle parti rispetto alla programmazione negoziale¹².

2. L'istituto della causa del contratto, sebbene si muova entro le coordinate tracciate dalla dottrina che ben possiamo definire classica, è da tempo al centro di analisi e riflessioni che tendono a valutarne la portata sistematica alla luce della perenne evoluzione dell'ordinamento giuridico¹³.

In tale prospettiva si collocano anche i recenti progetti di armonizzazione del diritto europeo dei contratti, come i PECL e i principi *Unidroit*, che secondo una parte della dottrina dimostrerebbero la sostanziale eclissi dell'elemento causale stan-

¹⁰ La risposta dell'ordinamento alla complessità dei nuovi fenomeni di aggregazione sociale ed economica si rinvia proprio sul piano della capacità della norma di garantire la realizzazione degli interessi e il funzionamento unitario dei sistemi aggregati. L'ordinamento giuridico attuale, infatti, deve confrontarsi con una complessità che tende a rifuggire da ogni tipo di assolutezza ed imperatività, sicché dopo la selezione delle situazioni di interesse rilevanti il compito del diritto è quello di aggiungere "alla già conseguita rilevanza giuridica la capacità di provocare l'insorgere di situazioni giuridiche di azione in grado di assicurarle l'assistenza del diritto fino a realizzazione compiuta. La situazione di interesse, attraverso l'ulteriore intervento del diritto, che si caratterizza per essere ad un tempo valutativo e dispositivo, aggiunge alla già conseguita rilevanza giuridica la dotazione dell'efficacia giuridica [...]" A. FALZEA, *Complessità giuridica*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, vol. III, Milano, 2010, p. 601.

¹¹ L'espressione viene impiegata per designare il profilo causale del contratto, cfr. in tal senso, G. PALMIERI, *Profili generali del contratto di rete*, in Associazione Italiana Politiche Industriali (a cura di), *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Milano, 2011, p. 4.

¹² E. NAVARRETTA, *La causa e le prestazioni isolate*, Milano, 2000, p. 269 ss.; M. CASSOTTANA, *Causa ed economia del contratto: tendenze dottrinali e modelli di sentenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1979, p. 832 ss.

¹³ Fra gli altri cfr. M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Vicenza, 2015, con le riflessioni conseguenti di S. MAZZAMUTO, *A proposito del libro di Mario Barcellona "Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza"*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, pp. 470 – 491. Fra gli scritti recenti E. LA ROSA, *Percorsi della causa nel sistema*, Torino, 2014.

te il mancato richiamo di tale figura fra i requisiti essenziali del contratto (né dell'omologia *consideration* dei sistemi di *common law*)¹⁴.

Questa tendenza dimostrerebbe l'inutilità della categoria, la quale, peraltro, sarebbe riconducibile alle costanti ambiguità che ne hanno segnato nel tempo i diversi approcci ricostruttivi con inevitabili conseguenze sull'impiego epistemologico del concetto¹⁵.

Secondo una diversa ipotesi ricostruttiva si è sottolineato come il concetto di causa, lungi dall'essere espunto dai progetti di codificazione europea, parrebbe riemergere in alcune disposizioni che sottopongono l'atto di autonomia privata ad un vaglio di razionalità e ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito dai contraenti¹⁶.

È stato rilevato, infatti, che sia nei Principi *Unidroit* che nei PECL vi sarebbero disposizioni che autorizzerebbero un sindacato sull'atto di autonomia privata diretto a verificare la razionalità del programma negoziale rispetto agli scopi perseguiti dai contraenti, sanzionando con l'istituto dell'annullabilità del contratto o di alcune sue parti i casi in cui la regola contrattuale non risulti adeguata rispetto alle finalità perseguite dagli stipulanti¹⁷.

In tal senso, si è osservato che il diritto europeo dei contratti si caratterizzerebbe per l'opzione di impiegare il rimedio dell'annullabilità per vicende patologiche che incidono sul piano della funzione dell'atto di autonomia privata, evidenziando la crisi del rimedio della nullità e non della figura della causa cui comunemente viene accostato il primo¹⁸.

Ciò consentirebbe di affermare la permanente attualità dei meccanismi di valutazione tipici del giudizio causale e la rilevanza che assume il concetto di causa rispetto alle vicende che riguardano la realizzabilità dello scopo dell'atto di autonomia privata¹⁹.

¹⁴ Il punto 2:101 dei PECL prevede che *"A contract is concluded if: the parties intend to be legally bound, and they reach a sufficient agreement without any further requirement"*, stabilendo, in tal modo, che per la conclusione del contratto è sufficiente l'accordo senza ulteriori requisiti. Nei principi *Unidroit* l'art. 3.1.2 dispone che *"Un contratto è concluso, modificato o sciolto con il semplice accordo delle parti, senza bisogno di ulteriori requisiti"*. Il filo rosso che lega le disposizioni richiamate consiste nella consacrazione del cd. nudo patto, ovvero fattispecie nelle quali i meccanismi di validità ed efficacia del contratto rinvergono nella volontà il loro principale elemento, con la conseguenza che risulterebbe venuta meno l'area di operatività della causa a favore di rimedi accostabili alla nostra disciplina dell'errore. Sul tema cfr. diffusamente C. CASTRONOVO, *Un contratto per l'Europa. Prefazione all'edizione italiana dei Principi di diritto europeo dei contratti*, parte I e II, Milano, 2001, XXIV ss.

¹⁵ In tal senso, cfr. N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 172.

¹⁶ G.B. FERRI, *L'"invisibile" presenza della causa del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 906 ss.

¹⁷ C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, in G. VETTORI (a cura di) *Il regolamento*, in *Tratt. Roppo*, vol. II, Milano, 2006, p. 103 – 105. In particolare, si allude al concetto di "eccessivo squilibrio" (art. 3.10 *Unidroit*), ovvero a quello di "ingiusto profitto o vantaggio iniquo" (art. 4:109 PECL), che determinerebbero la riemersione della centralità dello scopo del contratto e, quindi, la rilevanza di profili tipicamente oggetto del giudizio causale, in tal senso attraverso un sindacato sulla congruità dello scambio e sulla razionalità dell'affare, E. NAVARRETTA, *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2003, p. 994 ss.

¹⁸ E. NAVARRETTA, *op. loc. ult. cit.*

¹⁹ Ciò dimostra che, nonostante le tendenze ricostruttive che ne decantano l'oramai irreversibile "morte", prevale l'atteggiamento di chi propugna con vigore e forza argomentativa la perdurante utilità della figura,

La centralità del momento valutativo che involge l'idoneità del regolamento contrattuale rispetto alla realizzazione della funzione del contratto è presente, sebbene con diversità di toni e accenti, in tutte le teorie che hanno nel tempo tentato di definire i confini e il ruolo della causa²⁰.

L'approccio ricostruttivo che ravvisa nella causa la funzione economico-sociale del contratto pone in evidenza come l'atto di autonomia privata possa considerarsi realizzabile solo ove le parti diano vita ad un regolamento in grado di attuare la funzione sociale assegnata dall'ordinamento al singolo tipo contrattuale²¹.

Infatti, la scelta del tipo vincolerebbe i contraenti a perseguire la funzione sociale che lo connota, con la conseguenza che l'atto di autonomia privata dovrebbe considerarsi privo di causa nel momento in cui le parti utilizzino lo schema negoziale per un fine diverso da quello che sarebbe destinato a realizzare²².

Con diversità di accenti la teoria della causa intesa come funzione economica-giuridica sostiene che il giudizio concernente la realizzabilità della funzione del contratto riguarderebbe l'idoneità del concreto regolamento contrattuale a perseguire la funzione giuridica che connota lo schema legale astratto, da intendersi quest'ultima come sintesi degli effetti giuridici essenziali. Secondo tale impostazione il contratto dovrebbe considerarsi irrealizzabile tutte le volte in cui venga accertata in concreto l'inidoneità del negozio a perseguire gli scopi che connotano il tipo nell'astratta previsione legislativa²³.

A ben vedere, le autorevoli correnti di pensiero richiamate fondano il giudizio di realizzabilità del contratto sul problematico rapporto fra causa e tipo, ovvero su una relazione di compatibilità fra regolamento contrattuale e funzione economico - sociale che connota la fattispecie negoziale astratta ovvero la sua funzione giuridica essenziale.

In tal senso, il meccanismo causale mirerebbe a verificare se il programma negoziale posto in essere dalle parti risulti idoneo a procurare modificazioni nelle loro sfere giuridiche conformi a quelle che secondo il legislatore il tipo "sociale" ovvero "normativo" sarebbe deputato a produrre.

al punto da discorrere di "resurrezione" della causa, in tal senso, come è noto U. BRECCIA, *Morte e resurrezione della causa: la tutela*, in S. MAZZAMUTO (a cura di) *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, Torino, 2002, p. 241 ss.

²⁰ A. DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur.*, VI, Roma, 1988, p. 2. ss.

²¹ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1960, ed. III, p. 171 ss., il quale pone in evidenza come la causa subisca "in ogni concreto negozio una specificazione concreta" (spec. p. 189) e possa dirsi realizzabile ove il programma negoziale sia in grado di consentire "la concreta raggiungibilità del risultato economico-sociale avuto di mira dalle parti" (p. 399). La suddetta concezione si conforma alla tesi accolta nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, Roma, 1943, pp. 392 - 393 (n. 613), nella quale si afferma che la causa "non è lo scopo soggettivo, qualunque esso sia, perseguito dal contraente nel caso concreto [...] ma è la stessa funzione economico - sociale".

²² E. BETTI, *op. cit.*, p. 400.

²³ S. PUGLIATTI, *Precisazioni in tema di causa nel negozio giuridico*, in *Diritto civile. Metodo - teoria - pratica*, Milano, 1951, p. 117 - 119, il quale discorre di "superamento del limite di elasticità" (p. 117) della funzione giuridica del negozio, ovvero di "eccessiva deformazione della causa stessa" (p. 119).

Tale approccio viene sottoposto a revisione e critica dagli autori che sottolineano come l'oggetto principale del giudizio causale sarebbe rappresentato dall'interesse individuale delle parti, con la conseguenza che la realizzabilità del programma negoziale andrebbe valutata tenendo in considerazione esclusivamente siffatto profilo e, dunque, prescindendo dal tipo di *vestmentum* adoperato dalle parti²⁴.

L'interesse realizzabile, infatti, non sarebbe solo quello che coincide con la funzione sociale e/o legale del tipo, ma potrebbe essere caratterizzato da fini ulteriori ed eccedenti rispetto al medesimo tipo²⁵. La realizzabilità della funzione del contratto andrebbe valutata in relazione alla capacità del programma negoziale di soddisfare gli interessi concreti dei contraenti e, quindi, verificando l'attitudine dell'atto di autonomia privata a produrre gli effetti programmati e le modificazioni della realtà giuridica perseguiti dalle parti, che potrebbero essere ricompresi nel tipo astratto ma non dovrebbero necessariamente coincidere con quest'ultimo²⁶.

Ciò porta ad un sostanziale allargamento del giudizio causale, il quale dovrebbe avere ad oggetto non solo la capacità del programma negoziale di consentire il perseguimento della funzione che connota il tipo astratto scelto dalla parti ma, allo stesso tempo, la sua idoneità a soddisfare i loro interessi concreti, così come oggettivati nell'atto²⁷.

Il filo rosso che caratterizza i vari approcci ricostruttivi si rinviene nella comune considerazione che la finalità del giudizio causale consisterebbe nel vaglio circa l'attitudine dell'atto a produrre gli effetti voluti dalle parti e, in una prospettiva più generale, concernerebbe la legittimità o meno dell'irrevocabilità del consenso a seguito della sottoscrizione di un determinato tipo contrattuale²⁸.

In tale prospettiva, il meccanismo causale assumerebbe la funzione di proteggere un contraente dalle pretese dell'altro ove il programma contrattuale risultasse *ab origine* irrealizzabile ovvero lo diventi in un momento successivo per fatti che co-

²⁴ G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, pp. 355 ss. Ed ancora, V. ROPPO, *Causa tipica, motivo rilevante, contratto illecito*, in *Foro it.*, 1971, I, c. 2380, secondo cui limitare la categoria causale ad un vaglio di compatibilità tra finalità dell'ordinamento e idoneità del regolamento di interessi diviso dalle parti a perseguire quest'ultimi renderebbe "la categoria causale inadeguata a coprire tutta un'area di problemi, che avrebbero potuto trovare in essa un valido strumento di soluzione solo nella misura in cui le fossero stati mantenuti i connotati tradizionali".

²⁵ G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 251.

²⁶ Ne deriva che la causa rappresenterebbe la funzione economico-individuale del contratto e il giudizio causale avente ad oggetto il profilo della realizzabilità del regolamento contrattuale riguarderebbe i mutamenti voluti dalle parti nelle rispettive sfere individuali e l'idoneità del programma negoziale a consentirli. Si tratta di quello che secondo M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit., p. 247, costituisce l'ambito del controllo di attuabilità dell'atto di autonomia privata

²⁷ Sul punto, cfr. le considerazioni svolte da C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, pp. 251 ss.

²⁸ In tal senso, l'accordo potrà considerarsi vincolante solo nella misura in cui il contratto sia in grado di produrre gli effetti che hanno indotto le parti ad opzionare per un determinato tipo e, pertanto, realizza lo scopo che lo connota, M. BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 152.

munque sfuggono al dominio delle parti, tali da non legittimare il sacrificio sopportato da una parte nei confronti dell'altra²⁹.

A ben vedere, tale peculiare caratterizzazione del giudizio causale richiama la (problematica) vicenda del difetto originario o sopravvenuto della causa e le questioni sottese alla selezione del rimedio in concreto esperibile dalla parte che non intenda subire gli effetti pregiudizievoli derivanti da un programma negoziale inidoneo a perseguire la sua funzione.

Per quanto concerne il difetto originario, la dottrina è concorde nel ritenere che in tali casi il programma negoziale si rivelerebbe completamente inidoneo a realizzare lo scopo perseguito dai contraenti con il tipo negoziale prescelto³⁰.

Ne deriva che il difetto assoluto di un elemento essenziale del contratto renderebbe legittima l'applicazione del rimedio della nullità del contratto, giustificata dall'esigenza di tutelare la parte e/o le parti da vincoli non assistiti da un grado minimo di realizzabilità del regolamento contrattuale³¹.

Più complesso e variegato, invece, è il panorama della opzioni dottrinali sulla configurazione e gli effetti del difetto sopravvenuto della causa, tema che stenta ancora a trovare un'organica definizione sul piano sistematico³².

Secondo alcuni autori, il cui approccio trova conferma in alcune pronunce giurisprudenziali, il difetto sopravvenuto della causa sussisterebbe tutte le volte in cui fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto siano in grado di determinare un'alterazione dell'economia del contratto così come definita dai contraenti, determinando un ingiusto sacrificio a carico di uno o più parti, di talché ove non si provveda spontaneamente al riequilibrio del contratto parrebbe legittimo l'impiego del rimedio risolutorio³³.

²⁹ La causa assumerebbe la funzione di vagliare l'attitudine dell'atto a realizzazione la sua funzione nella progressione temporale del rapporto, cfr. in tal senso, E. LA ROSA, *Percorsi della causa nel sistema*, cit., pp. 94 ss.

³⁰ Cfr. M. GIORGIANNI, *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. dir.*, VI, 1960, p. 547 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, ed. II, 2011, p. 361 ss.;

³¹ L'esigenza di tutela del contraente è alla base di quelle decisioni giurisprudenziali che sanzionano con la nullità il contratto di mutuo nel quale difetta la causa di finanziamento, che ricorre nelle ipotesi in cui l'erogazione della somma avvenga: a) per ripianare una precedente perdita del soggetto finanziato (in tal senso cfr. Trib. Lecce 1.2.2013, in *www.ilcaso.it*); b) per rinegoziare un altro mutuo (Trib. Nola, 5.2.2009, *ivi*). È evidente come in tali casi la "causa offre alle parti una garanzia minima, corrispondente con la stessa razionalità dell'affare in termini di iniziale realizzabilità e di possibilità dell'operazione, come prefigurata nell'autoregolamento degli interessi", così E. NAVARRETTA, *La causa e le prestazioni isolate*, cit., p. 236.

³² Sul tema cfr. R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008, p. 77. Nel senso che la causa attenga esclusivamente alla dimensione strutturale dell'atto, cfr. M. GIORGIANNI, *Causa del negozio giuridico*, cit., p. 553; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, p. 218 ss.. Sostengono l'utilità del concetto di causa nella prospettiva del rapporto V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 373; C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, cit., p. 93 ss.; E. NAVARRETTA, *La causa e le prestazioni isolate*, cit., 360 ss.; E. LA ROSA, *Percorsi della causa nel sistema*, cit., pp. 87 ss.

³³ Sul punto, cfr. la ricostruzione di S. PAGLIANTINI, *La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile*, in *Riv. notariato*, I, 2010, pp. 1211 ss., nonché E. FERRANTE, *Causa concreta ed impossibilità della prestazione nei contratti di scambio*, in *Contratto e impresa*, 2009, pp. 153 ss. In giurisprudenza, Cass. civ., 20.12.2007, n.

Per altro verso, non manca chi sottolinea come il difetto sopravvenuto della causa potrebbe determinare l'invalidità successiva dell'atto, in quanto inciderebbe sull'opportunità della perdurante vincolatività dell'accordo essendo venuto meno l'equilibrio trattenuto dai contraenti al momento della sua conclusione e, dunque, la ragione sostanziale dell'atto³⁴.

Le coordinate tracciate pongono in evidenza come il giudizio causale avente ad oggetto i profili di realizzabilità del contratto si sostanzia in un vaglio di compatibilità fra la conformazione dell'atto di autonomia privata e l'attitudine di quest'ultimo a realizzare lo scopo che connota un determinato tipo di negozio³⁵.

26958, in *Corriere giur.*, 2008, p. 921, con nota di Rolfi, *Funzione concreta, interesse del creditore e inutilità della prestazione*.

³⁴ Cfr. C. M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, cit., p. 272. In tal senso, in giurisprudenza cfr. Trib. Trieste, 7.3.2014, in *Giur. it.*, 2014, 1613, secondo cui "In presenza di un patto parasociale originariamente sottoscritto tra due soci con pari partecipazione diretto a regolare la nomina degli organi sociali, la successiva mancata sottoscrizione dell'aumento da parte di uno dei due soci, con conseguente diluizione della di lui partecipazione, facendo venire meno l'interesse dell'altro socio alla prestazione, configura una sopravvenienza rilevante, seppur non imprevedibile, tale da privare l'operazione negoziale del suo senso e del suo scopo e quindi incide sulla causa in concreto del patto rendendolo nullo, con la conseguente estinzione del rapporto parasociale in ragione del sopraggiunto venir meno della sua causa concreta". In sostanza, il difetto sopravvenuto della causa equivarrebbe all'irrealizzabilità originaria della funzione del contratto, in quanto il programma negoziale non sarebbe più in grado di realizzare gli interessi dei contraenti così come oggettivati e definiti al momento della stipulazione del negozio. In tali casi, verrebbe a mancare un presupposto essenziale della relazione contrattuale tale da giustificare l'impiego di rimedi invalidanti; interessanti spunti, in tal senso, provengono dalla dottrina che si è occupata del complesso tema della fattibilità del concordato preventivo, cfr. G. VETTORI, *Fattibilità giuridica e causa concreta nel concordato preventivo*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 1203

³⁵ Tale peculiare caratterizzazione del giudizio causale rimanda al più generale tema dell'idoneità della causa del contratto rispetto al processo di individuazione del tipo contrattuale. Secondo E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, (rist.) 2002, (spec.) p. 185 ss., sussisterebbe un inscindibile nesso fra tipo e causa del contratto. Sebbene con accenti diversi cfr., inoltre, le considerazioni di G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 249 – 254 (v. nota 12). Secondo una diversa ipotesi ricostruttiva il tipo contrattuale sarebbe individuato da norme imperative in grado di delineare i tratti essenziali della fattispecie negoziale astratta, in tal senso, A. CAUTADELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, p. 193 ss. Tale ultima opzione metodologica trova in parte corrispondenza nel pensoso saggio di R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1966, p. 786, il quale sottolinea come la ricostruzione del tipo legale debba essere fondata su un giudizio di compatibilità fra figure affini e, quindi, sulla relazione fra disciplina generale del contratto e quella del singolo tipo nominato. L'Autore, partendo da tale premessa, giunge a ritenere che i criteri di individuazione del tipo contrattuale siano eterogenei e non possano individuarsi in un unico criterio selettivo R. SACCO, *op. loc. ult. cit.*, p. 802. La rinuncia ad individuare un unico elemento in grado di esprimere il carattere tipico di una fattispecie contrattuale viene condiviso da G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, p. 72 ss., secondo cui "risulta chiara la necessità di abbandonare l'idea di un unico elemento distintivo, e di ammettere invece che i vari criteri utilizzati dal legislatore per individuare i vari tipi contrattuali sono eterogenei" (spec. p. 72) e possono riguardare il contenuto del contratto, la qualità delle parti, la natura del bene oggetto della prestazione, il fattore tempo, il modo di perfezionamento del vincolo contrattuale. In tale scenario, la dottrina recente ribadisce la centralità della causa nell'opera di selezione del tipo contrattuale, E. GABRIELLI, *Operazione economica e teoria del contratto*, Milano, 2013, p. 12, secondo cui le impostazioni metodologiche diverse da quelle che ravvisano nella causa l'elemento in grado di identificare il tipo hanno solo consentito di ampliare il dibattito intorno a tale tema, senza, tuttavia, "modificare l'atteggiamento condiviso da gran parte della dottrina di

In tale ambito, l'accertamento del difetto originario o sopravvenuto della causa del contratto si tradurrebbe in una verifica di coerenza fra interessi oggettivati dalle parti nel regolamento contrattuale ed effetti che lo schema legale prescelto dai contraenti secondo l'ordinamento è deputato a produrre³⁶.

Quanto osservato pone in evidenza come i meccanismi che connotano il giudizio causale consentano di valutare nella dinamica negoziale il concreto modo di atteggiarsi dell'autonomia privata e la sua capacità di far conseguire alle parti quelle utilità che le inducono a scegliere un determinato modello legale.

La ricostruzione appena svolta (seppur caratterizzata dalle inevitabili semplificazioni che caratterizzano temi così complessi e articolati) consente di rilevare come l'analisi delle questioni che involgono la realizzabilità della funzione del contratto di rete debba muoversi dalla preliminare verifica circa l'efficacia connotativa del profilo funzionale sul versante tipologico.

Infatti, nella misura in cui si dimostri il carattere tipico del contratto di rete il giudizio causale verterà sull'idoneità del regolamento contrattuale a realizzare la causa che connota il modello legale astratto³⁷, così rivelando i casi in cui l'atto non sia in grado di produrre effetti coerenti con lo schema scelto dalla parti.

3. L'analisi relativa ai profili funzionali del contratto di rete deve prendere le mosse dalla constatazione che il legislatore offre all'autonomia privata un ampio ventaglio di opzioni per la strutturazione del rapporto contrattuale.

Peculiarità quest'ultima che induce parte della dottrina a ravvisare nel contratto di rete una "fattispecie transtipica"³⁸, nel senso che non si tratterebbe di un vero e

convinta adesione alla teoria tradizionale. Ancora oggi, dunque, sembra doversi ritenere indispensabile il riferimento alla causa per l'individuazione del tipo". Nella medesima prospettiva, C.B.N. CIOFFI, *Classe, concetto e tipo nel percorso di individuazione del diritto applicabile ai contratti atipici*, Torino, 2008, pp. 198 – 207.

³⁶ Funzione astratta del singolo tipo e interesse individuale del singolo oggettivato nel contratto non sono termini opposti, ma sussiste fra loro una "una sovrapposizione, perciò, che si comprende in termini di complementarità e sinergia, al quale né promuove il contraente a mero "funzionario" del mercato, né retrocede il diritto a paternalistico tutore del promittente dissipatore, ma soccorre le diverse istanze dell'uno e dell'altro in modo concorrente così da assicurare che l'una non sopraffaccia l'altra ed entrambe possano trovare comunque soddisfazione", così M. BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 167,

³⁷ In generale sul tema del vaglio di compatibilità fra regolamento contrattuale diviso dalle parti e schema legale astratto cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1957, ed. V, 165 – 165; G. SICCHIERO, *Il contratto con causa mista*, Padova, 1995, p. 189 - 190, secondo cui "La funzione che svolge il concetto di causa è perciò quella già sottolineata di verificare la coincidenza fra modello astratto e modello concreto [...]".

³⁸ F. CAFAGGI, *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa*, Bologna, 2007, p. 432; P. IAMICELI, *Dalle reti d'impresa ai contratti di rete*, in Id. (a cura di), *Le reti d'impresa e i contratti di rete*, cit., p. 27. La transtipicità implicherebbe che "punto di partenza del procedimento cognitivo non deve essere la disciplina; al contrario, bisogna aver prioritariamente riguardo al fatto, alla questione concreta che in sé è nuova e rappresenta, come tutti i problemi giuridici, un momento di continuità ma anche di forte discontinuità. L'analisi del fatto e delle sue peculiarità consente infatti di individuare e contemperare interessi effettivamente meritevoli di tutela ed i valori ai quali, nella

proprio tipo contrattuale ma di una figura in grado di adattarsi a modelli tipici esistenti o capace di dare veste giuridica a fattispecie atipiche attraverso la combinazione dei diversi elementi strutturali³⁹.

L'inquadramento del contratto di rete alla stregua di schema trans-tipico troverebbe il suo principale argomento nel ruolo recessivo del profilo causale, dal momento che quest'ultimo, consistente "nello scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa degli aderenti (n.d.r.) e la propria competitività sul mercato" (art. 3, comma 4-ter, prima parte, d.l. n. 5/2009, s.m.i.), sarebbe generico e inidoneo a connotare sul versante tipologico la nuova figura contrattuale⁴⁰.

Infatti, si osserva che lo scopo fine delineato dal legislatore sarebbe perseguibile mediante eterogenei schemi negoziali, suscettibili di essere impiegati di volta in volta per dare veste giuridica ad operazioni economiche che in concreto consentirebbero agli imprenditori di migliorare la loro capacità innovativa e competitività sul mercato⁴¹.

Un ulteriore argomento a sostegno dell'attributo della transtipicità sarebbe costituito dalle modalità che il legislatore seleziona per il perseguimento dello scopo fine del contratto, le quali vanno dal mero scambio di "informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica", alla collaborazione "in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese", ed ancora all'esercizio in comune di "una o più attività rientranti nell'oggetto di ciascuna (n.d.r.) [...] impresa" (art. 3, comma 4-ter, prima parte, d.l. n. 5/2009, s.m.i.), ben potendo le parti adottare contestualmente tutti i citati moduli organizzativi o loro combinazioni⁴².

L'ambiguità del profilo causale e l'eterogeneità delle modalità con le quali le imprese aderenti alla rete possono in concreto perseguire l'obiettivo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato rappresenterebbero, dunque, l'essenza dell'attributo della cd. transtipicità, in quanto dimostrerebbero l'impossibilità di ravvisare nel contratto di rete un nuovo tipo contrattuale.

In tal senso, con la formula contratto di rete si alluderebbe ad una fattispecie in grado di ricomprendere eterogenee forme di manifestazione dell'agere imprendito-

situazione concreta, si impone di dare preferenza, in una prospettiva teleologica, assiologica e funzionale, orientata a riscoprire la normatività dei fatti, la giuridicità della attualità", P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 399.

³⁹ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, cit., p. 126. Già in precedenza, F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "Learning by doing"?*, in *Contr.*, 2010, p. 1144 – 1145.

⁴⁰ C. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, in *Contr.*, 2009, p. 961 ss.

⁴¹ Tale circostanza induce alcuni autori ad osservare come l'intervento normativo si rivelerebbe superfluo, in quanto lo scopo cristallizzato dal legislatore nell'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i., pt. I, potrebbe essere perseguito dalle imprese mediante la stipulazione di contratti atipici o tipi contrattuali già noti al nostro ordinamento, cfr. A. GENTILI, *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, in *Obbl. contr.*, 2010, 90, nonché M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca di problema?*, in *Contr.*, 2009, 940. Nella letteratura straniera dubita della valenza giuridica del concetto di rete R.M. BUXBAUMAN, *Is Network a Legal Concept*, in *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 1993, pp. 689 ss.

⁴² Sul punto cfr. le considerazioni di O. DE CICCO, *Organizzazioni imprenditoriali non societarie e responsabilità*, Napoli, 2012, p. 119 ss.

riale, quali l'associazione temporanea di imprese, la *joint venture*, il consorzio con e senza attività esterna, le reti di produzione o di distribuzione (costituite con il contratto di *franchising* o di subfornitura)⁴³.

Ne deriva che la fattispecie sarebbe priva di una propria caratterizzazione causale, sicché l'interprete dovrà ricostruire la causa del contratto dopo aver individuato lo schema negoziale in concreto prescelto dalle parti.

Tuttavia, alcuni autori rilevano che siffatta opzione interpretativa risulterebbe foriera di esiti contrastanti sul piano della certezza del diritto, in quanto sovrapporrebbe al contratto di rete fattispecie connotate da funzioni per alcuni aspetti distanti dal modello designato dal legislatore⁴⁴.

Si pensi, in tal senso, alla circostanza che l'associazione temporanea di imprese, il contratto di subfornitura e quello di *franchising* si caratterizzano per la struttura bilaterale del rapporto e per una causa riconducibile allo schema dello scambio sinallagmatico delle prestazioni, a differenza del contratto di rete connotato dalla tendenziale plurilateralità dei contraenti e dalla comunione di scopo⁴⁵.

Per altro verso, suscita perplessità l'accostamento fra contratto di rete e contratto di consorzio (con o senza attività esterna), in considerazione della circostanza che quest'ultimo dà vita ad un rapporto teso solo a coordinare fasi delle attività di ciascuna impresa aderente, a differenza del primo che, invece, consentirebbe l'esercizio di un'attività ulteriore rispetto a quella dei singoli partecipanti⁴⁶.

⁴³ P. IAMICELI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete*, in Id. (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 27.

⁴⁴ In tal senso, cfr. V. CUFFARO, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corr. Mer.*, 2010, p. 7. Secondo C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *Contr.*, 2009, p. 933, il connotato della transtipicità può essere accolto solo "nella misura in cui intende valorizzare – sul piano metodologico – le potenzialità dei procedimenti di applicazione analogica in questa materia".

⁴⁵ Con specifico riferimento al carattere bilaterale dell'a.t.i. la giurisprudenza ha osservato che la realizzazione dell'interesse della collettività degli aderenti resta affidata "a uno strumento giuridico quale il mandato collettivo che si colloca nell'ambito dei contratti di scambio", cfr. App. Genova, 11.2.1991, in *Nuova giur. comm.*, 1992, pt. I, p. 762; nella medesima prospettiva cfr. Trib. Catanzaro 27.3.2012, in *redazionegiuffrè*, 2012. Per altro verso, si è osservato che a differenza del contratto di rete l'a.t.i. darebbe forma giuridica ad un fenomeno aggregativo di durata limitata, rappresentato dallo specifico scopo di partecipare ad una gara d'appalto, non essendo ravvisabile l'esigenza di stabile coordinamento connaturale al fenomeno delle reti d'impresa, cfr. P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., 32. Per quanto concerne la natura bilaterale del contratto di subfornitura, disciplinato dalla l. n. 192/1998, cfr. A.R. AUDITORI, *Interessi protetti nella subfornitura*, Milano, 2010, p. 29. Rispetto al carattere sinallagmatico del *franchising*, cfr. A. FRIGNANI, *Il contratto di franchising. Orientamenti giurisprudenziali prima e dopo la legge 129 del 2004*, Milano, 2014, p. 28, secondo cui "il contratto di franchising oggetto della l. n. 129/2004 è un contratto bilaterale: le parti sono solo due ed anche se si ricostruisce una rete non esiste un rapporto diretto tra i vari affiliati membri di una stessa rete. È un contratto sinallagmatico nel senso che prevede prestazioni corrispettive: il sinallagma sta appunto ad indicare la corrispettività delle prestazioni oggetto dell'obbligazione assunta". Nella medesima prospettiva, cfr. G. CASSANO, *I contratti di distribuzione. Agenzia, mediazione, promozione finanziaria, concessione di vendita, franchising. Figure classiche e new economy*, Milano, 2006, p. 569.

⁴⁶ Sul punto, cfr. le considerazioni di G.D. Mosco, *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 33 – 34.

Il predicato qualificativo transtipico, dunque, non sarebbe in grado di cogliere la vera essenza della fattispecie, la quale, invece, rappresenterebbe un *unicum* nel panorama giuridico in ragione di peculiarità in grado di connotarla sul piano tipologico.

In tale prospettiva alcuni autori sottolineano che l'elemento di caratterizzazione della fattispecie sarebbe rappresentato dalla causa e, in particolare, dall'espressa volontà del legislatore di consentire agli imprenditori aderenti al contratto "collettivamente e individualmente" (art. 3, comma 4-ter, prima parte, d.l. n./2009 s.m.i.) il perseguimento degli obiettivi di innalzamento della capacità innovativa e competitività sul mercato⁴⁷.

L'efficacia connotativa della causa sarebbe confermata da una serie di indici normativi, fra i quali, *in primis* l'obbligo delle parti di indicare nel contratto gli "obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate [...] per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi" (art. 3, comma 4 ter, lett. b, d.l. n. 5/2009 s.m.i.)⁴⁸.

La norma, in tal modo, porrebbe a carico degli aderenti l'onere di oggettivare lo scopo che intendono perseguire, nonché quello di indicare i criteri per misurare l'idoneità della relazione contrattuale a realizzarli.

La fattispecie, dunque, si connoterebbe per una peculiare rilevanza dello schema causale, che lungi dall'assolvere una mera funzione di selezione di interessi meritevoli sul piano tipologico, penetrerebbe nel contenuto necessario del regolamento contrattuale⁴⁹.

Un ulteriore argomento a sostegno del ruolo connotativo della causa potrebbe ricavarsi dall'art. 5 l. n. 180/2011 ove le reti d'impresa vengono qualificate come "aggregazioni funzionali" disciplinate dall'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i.⁵⁰,

⁴⁷ In tale prospettiva G. VILLA, *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 107 ss.

⁴⁸ V. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 1317.

⁴⁹ Cfr. G.D. Mosco, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, pt. I, p. 845.

⁵⁰ La formula contratto di rete è entrata oramai nel lessico del legislatore in leggi e provvedimenti che riconoscono in favore di tali forme di aggregazione cd. funzionali benefici fiscali ovvero discipline di favore. Cfr. in tal senso, la l. n. 180/2011, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", che è sostanzialmente una legge principio, in quanto, al fine di dare attuazione alla comunicazione dell'Unione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 cd. "Small bussines act", esplicita una serie di obiettivi che lo Stato si propone di perseguire per la crescita delle forme aggregate d'impresa, mediante facilitazioni nei rapporti con la P.A. e incentivi nell'esercizio dell'attività d'impresa. In tale prospettiva, l'art. 5 della l. n. 180/2011 (cd. Statuto delle Imprese) definisce le reti di impresa come "le aggregazioni funzionali tra le imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33", le quali risultano destinatarie di una serie di interventi e misure di carattere incentivante accanto ad altre forme di esercizio aggregato dell'attività d'impresa. L'art. 34, comma 1, lett. e-bis) del d.lgs. 163/2006, nel selezionare i soggetti legittimati a partecipare alle gare di affidamento di contratti pubblici individua le "aggregazioni fra le imprese aderenti al contratto di rete", estendendo loro la disciplina dettata per i raggruppamenti temporanei di imprese prevista dall'art. 37 d.lgs. n. 163/2006 in quanto compatibile (art. 37, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006). L'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 (cd. riforma Biagi) estende alle imprese aderenti ai contratti di rete in agricoltura l'istituto del distacco e della codatorialità. Secondo G.D. Mosco, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*,

e, dunque, come relazioni contrattuali preordinate a realizzare la funzione indicata in tale previsione legislativa.

I precedenti argomenti, dunque, rendono ragionevole e condivisibile quell'impostazione secondo cui il legislatore avrebbe dato rilevanza giuridica al fenomeno economico delle reti attraverso l'introduzione di un nuovo tipo contrattuale che rinverrebbe il suo principale elemento di caratterizzazione nella causa-funzione⁵¹.

Ciò equivale a dire che ricorrerà il tipo contratto di rete ogniquale volta le parti intendano perseguire gli obiettivi di crescita innovativa e competitiva e siano tenute ad oggettivarli nel contratto mediante la loro espressa indicazione, unitamente all'individuazione di parametri di valutazione della relazione contrattuale e della sua capacità di realizzarli.

La caratterizzazione in senso tipologico del contratto di rete, riconducibile all'efficacia connotativa della causa, consente di ritenere che il giudizio causale avente ad oggetto i profili di realizzabilità della fattispecie dovrà snodarsi attraverso il vaglio di coerenza fra modello concreto selezionato dall'autonomia privata e funzione delineata dalla previsione legislativa.

Da qui scaturisce l'esigenza di ricostruire gli aspetti fisionomici della causa del contratto di rete e, in particolare, di comprendere cosa implichi sul piano effettuale la peculiare commistione fra interesse collettivo e individuale, strumentale all'accrescimento della capacità innovativa e competitiva dei singoli imprenditori aderenti.

4. L'attitudine del profilo funzionale a connotare in senso tipologico il contratto di rete induce ad affrontare l'analisi delle questioni connesse alla realizzabilità della sua funzione.

L'impostazione che ravvisa nel contratto di rete una fattispecie transtipica implica che il giudizio causale andrebbe mutuato dal tipo contrattuale di volta in volta ricostruito in concreto dall'interprete, relegando lo scopo fine delineato nell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009 s.m.i. esclusivamente sul piano dei motivi⁵².

Viceversa, l'affermata tipicità del modello rete consente di ritenere che la fattispecie si contraddistingua per una sua precipua funzione e, dunque, sia in grado di determinare effetti tipici la cui mancata produzione può evidenziare nella dinamica del rapporto la sussistenza di patologie in grado di riverberarsi sulla sua realizzazione⁵³.

cit., p. 845, a favore del carattere tipico della figura e non transtipico "non può, infatti, essere svalutata la presenza di una definizione legislativa del contratto di rete, secondo uno schema più volte utilizzato nello stesso codice civile per definire contratti (e non categorie contrattuali)".

⁵¹ G.D. MOSCO, *op. ult. cit.*, p. 845. In tal senso, di recente anche A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 1305; F. GUERRERA, *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete*, in *Contratto e impresa*, 2012, p. 348.

⁵² In tal caso, infatti, il contratto di rete risulterebbe "destinato ad essere impiegato per funzioni diverse, singole o combinate" F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Contr.*, 2009, p. 919.

⁵³ Per un'analisi delle applicazioni del concetto di causa nelle varie fasi di articolazione del rapporto contrattuale cfr. E. LA ROSA, *Percorsi della causa nel sistema*, cit., pp. 35 ss.

In tale prospettiva metodologica risulta opportuno focalizzare l'attenzione sulla portata del concetto di causa del contratto di rete, al fine di selezionare i suoi tratti qualificanti, per poi verificare quando possano sussistere patologie in grado di incidere negativamente su tale requisito.

L'ambiguità del dato normativo ha dato luogo a differenti ricostruzioni che hanno tentato di individuarne i caratteri con lo scopo di superare il poliformismo dei concetti di capacità innovativa e competitiva⁵⁴, ovvero di spiegare la peculiare commistione fra interesse collettivo e individuale.

Secondo una prima ipotesi ricostruttiva, la formula racchiusa nell'art. 3, comma 4-ter, pt. I, d.l. n. 5/2009 s.m.i., esprimerebbe sul piano funzionale l'esigenza che le imprese partecipanti alla rete siano in grado di perseguire lo scopo comune esplicitato nel contratto, con la conseguenza che l'eventuale accertamento della loro incapacità sarebbe indice dell'insussistenza di "un livello minimo di razionalità dell'affare"⁵⁵ e, pertanto, dell'irrealizzabilità della causa del contratto⁵⁶.

L'attitudine degli aderenti a realizzare gli obiettivi comuni dedotti nel contratto farebbe presumere che l'allocazione dei diritti e degli obblighi fissati nel regolamento contrattuale sarebbe avvenuta in modo tale da garantire la realizzabilità dell'accordo e, dunque, la capacità del negozio di soddisfare gli interessi dei singoli imprenditori.

Nella medesima prospettiva si pone chi sottolinea come la causa del contratto di rete esprimerebbe l'esigenza che l'attività svolta per il perseguimento dello scopo comune sia in grado di procurare a tutti gli aderenti un miglioramento della rispettiva capacità innovativa e della competitività sul mercato⁵⁷.

Tale impostazione pone l'accento sul carattere solidale del rapporto contrattuale che sarebbe sovrapponibile ai modelli di esercizio aggregato dell'attività d'impresa cd. mutualistici⁵⁸, sicché ove l'attività della rete non sia in grado di produrre le me-

⁵⁴ Critico sulla tecnica utilizzata dal legislatore per descrivere lo scopo-fine del contratto M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca di problema*, cit., p. 937, secondo cui si tratterebbe, in realtà, di una formula propagandistica inutile sul piano civilistico.

⁵⁵ C. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, cit., 2009, 965. Condivide tale impostazione F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, in *Leggi civ. comm.*, pt. II, 2011, p. 543, il quale, tuttavia, aggiunge che il contratto di rete sarebbe nullo per mancanza di causa nell'ipotesi di contrarietà al patto leonino, ovvero sia il risultato di una condotta di abuso di dipendenza economica. V., inoltre, E. BRIGANTI, *La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti*, cit., 194 – 195.

⁵⁶ C. SCOGNAMIGLIO, *op. loc. ult. cit.*

⁵⁷ G.D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, cit., 2009, p.845 - 846; M. MALTONI, P. SPADA, *Il contratto di rete: dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, 505 – 506.

⁵⁸ Una puntuale analisi della portata del concetto di mutualità viene svolta da G. MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese. (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo)*, in *Giur. comm.*, 2012, pt. I, pp. 204 ss. Secondo E. CUSA, *Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, II, p. 373, nt. 1, il contratto di rete sarebbe caratterizzato dalla mutualità consortile.

desime utilità a tutti i singoli “retisti” sussisterebbe un vizio in grado di incidere sulla perdurante vincolatività dell’accordo⁵⁹.

Un’ulteriore ipotesi ricostruttiva rileva che la causa del contratto di rete implicherebbe sul versante effettuale la creazione di un contesto relazionale in grado di realizzare un tendenziale equilibrio fra il costo sopportato da ciascun aderente per l’ingresso e la permanenza in rete e i benefici conseguiti⁶⁰.

Ne deriverebbe che l’eventuale accertamento di una situazione di squilibrio dimostrerebbe l’inidoneità del rapporto di rete a procurare il miglioramento della capacità innovativa e competitiva dei partecipanti, determinando la nullità dell’atto o delle clausole in grado di impedire il raggiungimento di un livello di proporzionalità⁶¹.

Le ricostruzioni appena illustrate hanno il pregio di aver individuato, seppur con diverse sfumature, nel collegamento fra interesse collettivo (della rete) e interesse individuale dei singoli aderenti il tratto caratterizzante della causa del contratto di rete e in esso l’oggetto del giudizio causale per la valutazione di possibili patologie in grado di riverberarsi, come si è detto, sulla perdurante vincolatività dell’accordo⁶².

Siffatta valutazione, tuttavia, dovrebbe essere fondata su parametri che tengano conto delle peculiarità di ciascun interesse, così come parrebbe dedursi dallo stesso dettato normativo.

Su tale versante, per quanto concerne la dimensione collettiva l’art. 3, comma – 4^{ter}, lett. b), d.l. n. 5/2009 s.m.i., dopo aver previsto l’obbligo delle parti di indicare espressamente gli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della loro capacità innovativa e competitiva, pone a carico dei contraenti l’onere di specificare “*le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali (n.d.r.) obiettivi*” (art. 3, comma 4^{ter}, lett. b), d.l. n. 5/2009), nonché quello di esplicitare nel programma di rete “*le modalità di realizzazione dello scopo comune*”(art. 3, comma 4^{ter}, lett. c), d.l. n. 5/2009).

In tal caso, il giudizio causale sull’idoneità del regolamento contrattuale a perseguire l’interesse collettivo dovrebbe essere fondato sui parametri dettati dalla stessa autonomia privata, sicché i criteri per monitorare la realizzabilità dello scopo comune nella prospettiva diacronica del rapporto potrebbero essere desunti dagli accordi intercorsi fra le parti nella costituzione della rete stessa⁶³.

⁵⁹ M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l.n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, p. 70, secondo cui “*l’impresa aderente, tramite la partecipazione al contratto di rete, deve poter migliorare le sue performance, la sua capacità individuale di produrre un risultato positivo. [...] Poiché l’attività svolta dalla rete deve essere funzionale, nei termini anzidetti, all’attività delle imprese aderenti, ne deriva il suo carattere ausiliario, che non deve essere inteso come limite, ma come tratto caratterizzante l’istituto in un ordinato contesto normativo*”.

⁶⁰ Cfr., in tal senso, A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, cit., pp. 1317 – 1318.

⁶¹ A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122/2010*, in *Contr.*, 2011, p. 625.

⁶² Cfr. da ultimo la sintesi realizzata da F. CAFAGGI, *Contratto di rete*, in *Enc. dir.*, Ann. IX, Milano, 2016, p. 221.

⁶³ Si tratta di una prospettiva che pone in risalto un peculiare ruolo del giudizio causale, il quale verrebbe a confrontarsi con parametri di attuabilità della relazione contrattuale, cfr. sul punto quanto rilevato di recente da M. BARCELONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit., p. 164 – 165. In

Più complessa, invece, appare la valutazione che involge l'idoneità del contratto a far conseguire al singolo aderente lo scopo di migliorare "individualmente" (art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i.) la propria capacità innovativa e competitiva, dal momento che, in tal caso, il criterio di valutazione risulterà strettamente connesso al tipo di vantaggio che sarebbe riconducibile alle nozioni di innovatività e competitività.

Trattandosi di concetti che non rinvencono in ambito giuridico una definizione, qualche utile spunto sul versante ricostruttivo potrebbe trarsi dalle scienze economiche e aziendalistiche, le quali hanno chiarito che l'innovatività alluderebbe alla capacità delle singole imprese di produrre nuove marginalità di profitto attraverso un originale impiego dei propri fattori produttivi, dei processi e del capitale umano⁶⁴; la competitività starebbe ad indicare l'attitudine da parte dell'impresa di occupare e mantenere un posizionamento favorevole nei mercati, conseguendo una redditività maggiore a quella media precedente⁶⁵.

Sia l'innovatività, sia la competitività, dunque, starebbero a indicare la capacità dell'impresa di sfruttare determinati fattori al fine di conseguire una migliore marginalità nell'esercizio dell'attività d'impresa con risvolti positivi in termini di redditività.

Nelle reti d'impresa, il fattore che dovrebbe consentire al singolo imprenditore di conseguire il vantaggio competitivo e innovativo nei termini appena indicati sarebbe rappresentato proprio dalla partecipazione al contratto, nel senso che l'esercizio dell'attività collettiva diretta al perseguimento dello scopo comune dovrebbe essere strumentale a far conseguire al singolo aderente una maggiore capacità di generare margini di redditività rispetto a quelli ottenuti prima dell'ingresso nella rete.

Ciò equivarrebbe a dire che sul versante causale il riferimento legislativo all'idoneità del contratto di rete a consentire il miglioramento della capacità innovativa e competitiva del singolo partecipante "individualmente" (art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i.) sembra alludere alla circostanza che lo svolgimento dell'attività collettiva si porrebbe in una posizione strumentale rispetto a quella svolta da ciascuna parte.

In tal senso, l'allocazione dei diritti e doveri stabilita dai contraenti per il perseguimento dell'interesse comune dovrebbe consentire al singolo di ottenere vantaggi in grado di incidere sulla sua capacità di ottenere una migliore marginalità e, quindi,

altre parole, siffatta valutazione sarebbe in grado di rivelare la sussistenza di condizioni materiali e/o giuridiche idonee a rivelare l'irrealizzabilità del programma contrattuale, con effetti sul versante delle permanente efficacia del vincolo negoziale, cfr. E. NAVARRETTA, *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi*, cit., 986 ss.

⁶⁴ J. SHUMPETER, *Teoria dello sviluppo economico*, Milano, 2013, pp. 68 ss. (ristampa italiana del libro pubblicato dall'autore nel 1912); M. PIANTA, M. TANCIONI, *Innovations, profits and wages*, in *Journal of Post Keynesian Economics*, 2008, 31, 1, pp. 103-125.

⁶⁵ Riferimenti, in tal senso, in M.E. PORTER, *Il vantaggio competitivo*, Torino, 2011; D. CERRATO, *Natura e determinanti del vantaggio competitivo sostenibile nella prospettiva resource-based: alcune riflessioni critiche*, in *Sinergie*, 63, 2004, pp. 11 – 39. Per una differente lettura del rapporto fra vantaggio competitivo e profitto economico, cfr. S. VERNIZZI, *Relazione fra vantaggio competitivo e profitto economico*, Torino, 2011.

implementare la sua attitudine a generare maggiori flussi di redditività rispetto a quelli prodotti prima dell'ingresso nella rete.

Ne discenderebbe che, ove l'adesione al contratto di rete dovesse portare al singolo imprenditore perdite e/o costi non sufficienti a generare una marginalità in grado di riverberarsi positivamente nell'esercizio della propria attività d'impresa si potrebbe ragionevole ritenere che l'interesse individuale a conseguire un vantaggio innovativo e competitivo non potrà dirsi raggiunto e, dunque, risulterebbe frustrato un connotato della funzione del contratto di rete⁶⁶.

Un'ipotesi ricostruttiva di questo tipo consentirebbe di evidenziare come la complessa dialettica causale che connota il contratto di rete suggerisca all'interprete di adeguare il giudizio causale al tipo di interesse (collettivo e/o individuale) che il contratto è diretto a soddisfare, partendo dapprima dai profili che involgono la realizzabilità dello scopo comune e, in seguito, concentrandosi su quelli relativi all'attitudine dell'azione comune a soddisfare gli interessi del singolo aderente.

5. L'analisi sin qui condotta consente di rilevare come lo scopo comune che connota il contratto di rete possa ritenersi concretamente realizzabile nella misura in cui il programma negoziale sia in grado di perseguire gli obiettivi oggettivati nel regolamento negoziale⁶⁷.

La valutazione di idoneità sarebbe legata ai parametri convenzionali definiti dall'autonomia privata, atteso che l'art. 3, comma 4-ter, lett. b), d.l. n. 5/2005 s.m.i. impone alle parti di definire *“le modalità concordate [...] per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi”*.

In tale prospettiva, occorre domandarsi cosa accada ove le citate *“modalità concordate”* dimostrino l'inidoneità dell'atto a perseguire lo scopo comune e, soprattutto, quale sia la sorte del contratto in tal caso.

Per dare risposta a tali interrogativi si rende opportuno soffermarsi, in prima battuta, sulla natura delle clausole contrattuali aventi ad oggetto le modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi indicati nel contratto e, in seguito, sulla loro incidenza rispetto alla valutazione di realizzabilità dello scopo ivi cristallizzato.

La circostanza che tali pattuizioni debbano avere la finalità di *“misurare l'avanzamento verso”* gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva, consente di ritenere che le parti debbano indicare nel contratto vicende

⁶⁶ Tale aspetto viene posto in risalto da A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 1317, il quale osserva che *“Il vantaggio individuale e collettivo giustifica l'assunzione di obbligazioni, doveri e l'attribuzione di poteri; ma siccome ciascuna impresa è interessata anche al vantaggio collettivo, in quanto in grado di generare anch'esso la crescita della propria capacità competitiva, ed il vantaggio collettivo non è altro che l'insieme di vantaggi individuali realizzati, ciascuno è interessato anche alla crescita altrui”*.

⁶⁷ Sul concetto di interesse nelle collettività v. P.G. JEAGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964, 3 ss., secondo cui l'interesse esprime la tendenza a soddisfare il risultato oggettivato nel contratto e che corrisponde alla previsione generale e astratta dello scopo previsto dalla norma, rispetto alla quale può essere condotta la valutazione di idoneità.

e/o situazioni idonee a monitorare l'attitudine della relazione contrattuale a perseguire il fine comune individuato nel regolamento negoziale.

Si tratterebbe, in sostanza, di meccanismi di valutazione il cui fine consisterebbe nel monitorare l'andamento della relazione contrattuale in una prospettiva diacronica e, in particolare, la sua capacità di raggiungere gli obiettivi di crescita innovativa e competitiva stabiliti nel contratto.

Le pattuizioni intercorse fra le parti finiscono in tal modo per rappresentare presupposti negoziali di funzionamento della causa del contratto di rete, dal momento che loro tramite i contraenti sarebbero in grado di verificare la capacità del regolamento contrattuale di perseguire lo scopo comune e, quindi, realizzare il loro interesse collettivo⁶⁸.

Il presupposto causale assumerebbe un ruolo centrale nei meccanismi tesi a verificare l'idoneità del regolamento contrattuale a soddisfare gli interessi delle parti oggettivati nel contratto, a maggior ragione nell'ipotesi in cui siano queste ultime a fissarne il contenuto⁶⁹.

Qualora i presupposti fissati dalle parti per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi comuni definiti nel contratto di rete evidenzino l'incapacità del programma negoziale di perseguirli, si dovrebbe valutare se tale accertamento incida sul versante dell'irrealizzabilità originaria dell'atto ovvero sulla mera impossibilità sopravvenuta di esecuzione del rapporto.

Più precisamente, ove si ritenga che il loro piano di operatività riguardi l'originario assetto di interessi definito dai contraenti al momento della stipulazione, l'eventuale dimostrazione dell'impossibilità di perseguire lo scopo comune esporrebbe il contratto alla sanzione della nullità, dal momento che l'atto sin dalla sua genesi sarebbe privo di valida giustificazione causale in quanto incapace di realizzare l'assetto di interessi programmato dalle parti⁷⁰.

In una diversa prospettiva, nel caso in cui si reputi che "*le modalità concordate*" (art. 3, comma 4-ter, lett. b, d.l. n. 5/2009 s.m.i.) dimostrino l'incapacità del rapporto di procurare i vantaggi perseguiti dai contraenti nella fase attuativa (rispetto ad un contratto perfettamente valido ed astrattamente capace di produrre gli effetti pro-

⁶⁸ In una medesima prospettiva, cfr. A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 1314 (spec. nota 95).

⁶⁹ Secondo E. NAVARRETTA, *La causa e le prestazioni isolate*, cit., p. 276 "*il ruolo del presupposto causale non è quello di identificare tout court la causa, bensì di svelare se tale elemento sia in grado di funzionare*". L'A. afferma che i presupposti causali potrebbero suddividersi in: presupposti causali di tipo oggettivo interni alla struttura dell'atto; presupposti causali esterni alla struttura dell'atto; presupposti causali di tipo soggettivo e interni alla volontà del disponente.

⁷⁰ La nullità risponderebbe all'esigenza di tutelare le parti a fronte di un assetto di interessi *ab origine* irrealizzabile. Cfr. E. NAVARRETTA, *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi*, cit., p. 992.

grammati) allora sarebbero applicabili i rimedi risolutori, in quanto la causa diverrebbe irrealizzabile solo in un momento successivo⁷¹.

Delineato il quadro problematico entro cui analizzare il profilo di incidenza di tali clausole rispetto al perseguimento dello scopo comune stabilito nel contratto, l'analisi deve prendere le mosse dalla circostanza che le modalità concordate per misurare l'avanzamento verso l'obiettivo comune stabilito nel regolamento contrattuale vengono definite dai contraenti nella predisposizione dell'atto, rappresentando un requisito necessario del suo contenuto.

In tal senso, depone l'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i. secondo cui “*ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater*”, ovvero l'iscrizione del contratto presso il registro delle imprese, le parti devono indicare accanto agli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti anche “*le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi*”(art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, lett. b).⁷²

Si tratta, a ben vedere, di un obbligo di esplicitazione dei presupposti che incidono sulla componente causale, cui la legge subordina la produzione dei suoi effetti giuridici⁷³.

Ne discende che le predette pattuizioni afferirebbero al momento genetico della relazione contrattuale, in quanto tenderebbero a individuare situazioni, eventi e/o circostanze che il legislatore impone alle parti di indicare alla sottoscrizione del contratto, subordinando a tale adempimento la possibilità che il contratto produca i suoi effetti.

In tale prospettiva, ove le suddette clausole accertino l'esistenza di condizioni idonee ad impedire il perseguimento dell'interesse collettivo stabilito nel contratto, ciò spiegherebbe i propri effetti sul versante della realizzabilità originaria dell'atto,

⁷¹ cfr. A. DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, cit., p. 8; A. NICOLUSSI, *Presupposizione e risoluzione*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 860.

⁷² Si tratta, dunque, di clausole che connotano il contenuto necessario del contratto, come emerge, peraltro, dal modello *standard* per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, che nella sez. 1, intitolata “*Contratto di rete*”, contiene i campi obbligatori “*Obiettivi strategici della rete*” e “*Modalità di misurazione dell'avanzamento degli obiettivi strategici*”, cfr. G.U. del 25 agosto 2014, Serie Generale n. 196, All. A), art. 1, comma 1, che adotta il “*Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese*”, spec. p. 39.

⁷³ Sull'efficacia costitutiva dell'iscrizione del contratto nel registro delle imprese, cfr. V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1434; M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l.n. 122/2010*, cit., p. 69, nonché la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14 aprile 2011, la quale stabilisce che “*il regime di pubblicità è dunque prescritto ai fini di efficacia del contratto sia tra le parti, sia verso i terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria*”. Sull'efficacia meramente dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese cfr. A. CAPRARA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, 2015, pt. I, 113 ss., il quale ritiene che sarebbe eccessivo riconoscere all'iscrizione del contratto efficacia costitutiva, sebbene poi dal ragionamento articolato dall'Autore emerga come la mancata iscrizione escluda la possibilità di ravvisare nell'atto la fattispecie del contratto di rete, di talché con specifico riferimento al problema della responsabilità “*si applicheranno le regole comuni in materia di mandato con rappresentanza, salva la sua qualificazione sub specie di diverso rapporto associativo (per es. associazione non riconosciuta; società di fatto, etc.)*”(spec. p. 130).

che, pertanto, dovrebbe considerarsi inidoneo a realizzare la causa del contratto di rete, con conseguente nullità *ex art.* 1418, 2° comma, c.c.⁷⁴.

L'accertamento dell'eventuale irrealizzabilità originaria della funzione del contratto implicherebbe una serie di effetti, fra i quali, spicca quello restitutorio collegato all'efficacia *ex tunc* della declaratoria di nullità.

Tale effetto può ritenersi sicuramente compatibile con l'ipotesi in cui il contratto di rete abbia un'efficacia meramente obbligatoria e interna, in quanto privo di fondo patrimoniale comune e organo comune.

Occorre, invece, verificare se l'efficacia *ex tunc* della declaratoria di invalidità del contratto sia compatibile con i sottotipi contrattuali connotati da elementi di organizzazione (organo comune e/o fondo patrimoniale) o dalla soggettività giuridica, dal momento che in tali casi l'effetto retroattivo della nullità potrebbe pregiudicare i terzi che hanno intrattenuto rapporti con la rete.

Si tratta, a ben vedere, di una problematica che solleva questioni affini a quelle affrontate dalla scienza commercialistica rispetto al tema della nullità del contratto di società.

Sul piano normativo il punto di riferimento pressoché esclusivo è rappresentato dall'art. 2332 c.c., dettato per le società per azioni, in base al quale la dichiarazione di nullità non pregiudica gli atti compiuti dalla società dopo l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese⁷⁵.

Il legislatore, dunque, con riferimento a questo tipo di società deroga alla disciplina generale della nullità, prevedendo l'efficacia *ex nunc* della declaratoria di invalidità dell'atto, sicché, per un verso, i soci saranno tenuti ad eseguire i conferimenti ancora dovuti, per altro verso, gli atti compiuti con i terzi dovranno considerarsi pienamente validi, efficaci e vincolanti per l'ente⁷⁶.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono che la disciplina contenuta nell'art. 2332 c.c. non possa essere estesa alle società di persone, in quanto la disposizione troverebbe giustificazione esclusivamente nel contesto normativo delle società di capitali e, pertanto, avrebbe carattere speciale⁷⁷.

⁷⁴ Sulla portata del concetto di irrealizzabilità originaria del contratto cfr. quanto rilevato nel paragrafo 2 e, inoltre, quanto osservato da M. BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 169; nonché C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, cit., p. 175 – 176; C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, cit., p. 267.

⁷⁵ Per una puntuale analisi della problematica cfr. A. BORGIOI, *La nullità della società per azioni*, Milano, 1977, p. 234 ss. G.M. PALMIERI, *La nullità della società per azioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. I, Torino, 2004, p. 451 ss.

⁷⁶ Tale aspetto viene evidenziato da F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. IV, Padova, 2010, p. 77, il quale osserva che “*Per le società di capitali vige una norma che trasforma le cause di nullità del contratto sociale in altrettante cause di scioglimento della società*”, al fine di salvaguardare coloro che hanno contratto con la società che possono fare affidamento sul patrimonio dell'ente, costituito anche dai conferimenti dovuti dai soci a seguito della declaratoria di invalidità dell'atto.

⁷⁷ In tal senso, ancora F. GALGANO, *Le società in genere – le società di persone*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2007, p. 197. In giurisprudenza, Cass. civ., 2.1.1995, n. 7, in *Soc.*, 1995, p. 774 ss., nonché Trib. Alba,

In particolare, si pone in evidenza come nel fenomeno delle società di persone prevalga ancora una dimensione contrattuale, e, quindi, per gli aspetti non espressamente regolamentati dal legislatore dovrebbero trovare applicazione i principi e le regole dettate nel libro IV del c.c.⁷⁸.

Gli argomenti che escludono l'applicazione dell'art. 2332 c.c. alle società di persone potrebbero essere estesi anche al contratto di rete, il quale, come visto, dà vita ad aggregazioni imprenditoriali che presentano caratteri diversi da quelli ascrivibili al modello della società di capitali.

Ne consegue che al pari di quanto accade in materia di società di persone, l'assenza di una regolamentazione specifica dovrebbe indurre l'interprete a ritenere applicabili ai contratti di rete dotati di elementi di organizzazione ovvero di soggettività giuridica le regole generali in materia di nullità.

In tal senso, l'eventuale accertamento dell'irrealizzabilità della causa determinerebbe la caducazione del vincolo negoziale con efficacia retroattiva, con i connessi effetti restitutori previsti dall'art. 2033 c.c.⁷⁹.

6. L'indagine sinora condotta consente di cogliere solo un peculiare modo di atteggiarsi dei difetti funzionali del contratto di rete, in quanto risulta circoscritta al profilo relativo alla realizzazione dell'interesse collettivo comune alla totalità dei partecipanti.

La dimensione causale, come osservato in precedenza, per espressa indicazione legislativa assume rilevanza non solo nella prospettiva collettiva ma anche individuale, così come previsto dall'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i., il quale prevede che le parti devono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato *“collettivamente e individualmente”*.

La causa del contratto di rete, infatti, risulterebbe connotata dalla relazione di strumentalità fra perseguimento dello scopo collettivo e soddisfazione dell'interesse del singolo aderente, nel senso che l'attività della rete dovrebbe essere in grado di procurare a ciascun imprenditore vantaggi innovativi e competitivi che si traducano in una maggiore redditività.

Tale peculiare caratterizzazione evidenzerebbe come le prestazioni che la parte esegue per l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto di rete parrebbero porsi in relazione sinallagmatica rispetto ai vantaggi derivanti dalla partecipazione al

22.10.1999, ivi, 2000, 319, secondo cui *“non è applicabile alle società di persone il principio di irretroattività degli effetti della nullità del contratto prevista dall'art. 2332 c.c. per le società di capitali. Di conseguenza, al contratto di società di persone nullo si applica il principio generale quod nullum est nullum producit effectum”*.

⁷⁸ Cfr. B. INZITARI, *Riflessioni sul contratto plurilaterale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, p. 485, che acutamente osserva come *“il contratto della società di persone, infatti, è rimasto ancora un contratto nel significato classico del termine, con tutto quel che ne consegue dal punto di vista della disciplina e quindi anche per l'invalidità, mentre nella società di capitali il valore del contratto è stato confinato solo all'elemento genetico, senza per nulla influenzare l'autonomia della complessa struttura economica che ne deriva”* (spec. p. 488).

⁷⁹ A ciò deve aggiungersi l'impossibilità dell'organo comune di chiedere i conferimenti ancora dovuti; l'inefficacia degli atti compiuti nell'esecuzione del contratto; l'impossibilità della convalida del contratto.

rapporto, dal momento che seppur convergono verso uno scopo comune risultano controbilanciate dalle utilità che ciascun aderente mira ad ottenere dalla partecipazione al contratto⁸⁰.

La specifica rilevanza dell'interesse individuale porta a domandarsi cosa accada nell'eventualità in cui il legame fra rete e singolo "retista" venga ad essere turbato da fatti e circostanze sopravvenute indipendenti dalla volontà delle parti⁸¹ che alterano la relazione di strumentalità nonostante "le modalità concordate" (art. 3, comma 4-ter, lett. b), d.l. n. 5/2009 s.m.i.) dimostrino la realizzabilità dello scopo comune.

In siffatta ipotesi, la parte pregiudicata dall'evento perturbatore potrebbe essere interessata a sciogliersi dal vincolo che la lega al contratto; dall'altro canto potrebbe sorgere il contrapposto interesse degli altri contraenti a trattenerla qualora la sua partecipazione debba ritenersi, secondo le circostanze, essenziale per il perseguimento dello scopo comune.

Tale situazione di potenziale conflitto induce a considerare, per un verso, il rimedio che la parte potrebbe invocare per sciogliersi dal vincolo contrattuale, per altro verso, i poteri che gli altri contraenti potrebbero esercitare per evitare e/o paralizzare la sua pretesa.

Partendo dall'analisi del dettato normativo si osserva che l'art. 3, comma 4-ter, lett. d), del d.l. n. 5/2009 s.m.i. dispone che al contratto di rete si applicano "le regole generali" in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, sebbene venga riconosciuta ai contraenti la facoltà di prevedere cause facoltative di recesso⁸².

⁸⁰ In tale prospettiva, cfr. A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 1322. In materia di società già da tempo la dottrina sostiene come nel rapporto fra singolo socio ed ente "si può intravedere una relazione assai vicina ad uno scambio tra due parti", cfr. G. VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, 1999, p. 191. Ciò equivale a dire che la società "non spoglia i soci dei loro diritti contrattuali, ma ne cura l'attuazione, e quindi li afferma. Nulla si oppone tra questi diritti contrattuali, permanga, anche nella fase della esecuzione, quel legame di reciproca dipendenza, che integra appunto l'azione funzionale del sinallagma", in tal senso A. DALMARTELLO, *Società e sinallagma*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, 495 ss., ora in Id., *Studi di diritto civile e commerciale*, Milano, 2009, vol. II, p. 386.

⁸¹ I fatti in grado di incidere sull'equilibrio tratteggiato dai contraenti successivi alla conclusione del contratto vengono ricondotti nella nozione di sopravvenienza, la quale "deriva dal verbo sopravvenire (venire sopra), e indica il fatto che accade in modo inatteso e che modifica la situazione che si era creata. Ne discende, anche da un punto di vista logico, che il fatto inatteso deve accadere dopo e deve modificare una precedente situazione", così M. ZACCHEO, *Sopravenienza* (voce), in *Diz. Irti*, Milano, 2011, p. 1638. Per una compiuta ricostruzione del concetto di sopravvenienza, anche in un'ottica storico-comparatistica, si rinvia al contributo monografico di M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano, 2002, pp. 78 ss.

⁸² Prima della riforma operata con il d.l. n. 78/2010, convertito con l.n. 122/2010, era previsto l'obbligo delle parti di indicare nel contratto le ipotesi in cui la parte era legittimata a recedere, cfr. sul punto l'analisi condotta da F. BARTOLINI, *Il recesso nelle reti contrattuali*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 335 ss. Con il richiamato intervento normativo, il legislatore ha previsto l'inserimento solo eventuale nel regolamento contrattuale di clausole di recesso, disponendo, tuttavia, l'applicazione delle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. È stato osservato

La citata disposizione renderebbe applicabili al contratto di rete tutte le disposizioni della parte generale del contratto in cui il legislatore disciplina il venir meno del vincolo negoziale nei contratti caratterizzati dalla comunione di scopo e, dunque, gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.⁸³.

Secondo la dottrina maggioritaria le norme richiamate esprimerebbero un generale principio di conservazione dei contratti con comunione di scopo, dal momento che il legislatore esclude che il venir meno della partecipazione del singolo nell'ipotesi di nullità (art. 1420), annullabilità (art. 1446), risoluzione per inadempimento (art. 1459 c.c.), risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1466 c.c.), ove non debba ritenersi essenziale secondo le circostanze, possa determinare la caducazione dell'intero rapporto negoziale⁸⁴.

Il complesso delle disposizioni appena richiamato costituisce, dunque, la base normativa per disciplinare i casi in cui la relazione di strumentalità che lega il singolo alla rete sia affetta da un vizio che possa determinare la sua nullità o annullabilità, ovvero i casi di risoluzione del contratto per inadempimento o sopravvenuta impossibilità della prestazione del singolo.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi che lasciano fuori dal loro campo applicativo l'eventualità in cui il rapporto che lega la parte alla rete venga perturbato e alterato da fatti e circostanze indipendenti dalla volontà dei contraenti in grado di determinare la maggiore onerosità delle prestazioni cui l'aderente è tenuto in virtù del vincolo contrattuale, ovvero l'impossibilità di fruire dei vantaggi derivanti dalla partecipazione al contratto.

Tale situazione parrebbe determinare un difetto della relazione di strumentalità, implicando una disfunzione del sinallagma che lega il singolo alla rete, il quale potrebbe essere posto nella condizione di non poter più fruire dei vantaggi riconducibili all'attività collettiva proprio perché la partecipazione al contratto è divenuta eccessivamente onerosa.

La maggiore onerosità sarebbe riconducibile alla circostanza che la partecipazione al contratto non consentirebbe al contraente di ottenere un miglioramento della

che l'apparato normativo cui allude il legislatore sarebbe costituito dagli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c., cfr., in tal senso, F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing*, cit., p. 1152.

⁸³ In tal senso A. CAPRARA, *Le modificazioni soggettive nel contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Contratto e impresa*, 2013, pp. 1385 - 1386, il quale rileva che "L'espressione, che chiude la lett. d dell'art. 3, comma 4 ter, d.l. n. 4/2009, evoca un principio generale, che salvo per il procedimento di formazione, governa i contratti plurilaterali con comunione di scopo, ossia quello per il quale il venir meno di un contraente non determina lo scioglimento dell'intero rapporto, se la sua partecipazione non debba reputarsi essenziale per il raggiungimento dello scopo". Per un'analisi generale delle questioni sottese all'applicazione delle citate disposizioni, cfr. G. VILLA, *Inadempimento contrattuale e contratto plurilaterale*, cit., *passim*; A. BELVEDERE, *La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1971, p. 660 ss.

⁸⁴ In tal senso, F. GALGANO, *sub. art. 1420 c.c.*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna - Roma, 1998, p. 147; F. MESSINEO, *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, in *Enc. dir.*, Milano, X, 1962, p. 144 ss.; D. CARUSI, *Sub. art. 1459 c.c.*, in E. NAVARRETTA, A. ORESTANO (a cura di) *Dei contratti in generale*, Milano, 2011, in *Comm. Gabrielli*, Milano, 2011, p. 476.

propria capacità innovativa e competitiva nei termini in precedenza descritti, sicché questi potrebbe non avere alcun interesse a ricevere le prestazioni eseguite dalle altre parti per il perseguimento dello scopo collettivo⁸⁵.

In un'ipotesi di questo tipo sussisterebbe una patologia in grado di incidere su un connotato causale del contratto di rete che verificandosi in costanza di rapporto potrebbe legittimare la parte ad impiegare il rimedio risolutivo⁸⁶.

Infatti, l'evento sopravvenuto, incidendo sulla relazione di strumentalità fra rete e partecipazione del singolo "retista" sarebbe in grado di incidere sul versante dell'irrealizzabilità successiva della funzione del contratto di rete che, come visto, non sarebbe rappresentata dal perseguimento dello scopo comune ma anche dall'idoneità dell'attività collettiva a consentire al singolo di ottenere marginalità riconducibili al miglioramento competitivo e innovativo.

Tale situazione, come accennato in precedenza, farebbe sorgere rilevanti problematiche nell'ipotesi in cui la partecipazione della parte che voglia ottenere lo scioglimento dal contratto debba ritenersi essenziale secondo le circostanze per il perseguimento dello scopo comune, dal momento che il suo venir meno sarebbe in grado di determinare la caducazione dell'intero contratto di rete conformemente all'apparato normativo che regola i contratti plurilaterali con comunione di scopo⁸⁷.

La questione, a ben vedere, involge la più generale tematica della gestione dello squilibrio sopravvenuto in grado di generare un'alterazione dell'economia del contratto⁸⁸, la quale secondo la dottrina prevalente rinverrebbe negli artt. 1467 - 1469 c.c. (disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione) l'apparato normativo da cui desumere le regole per la gestione delle sopravvenienze.

In linea generale, infatti, si osserva che con l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità il legislatore avrebbe codificato la regola secondo cui nei contratti di durata un'eventuale alterazione del sinallagma, dovuta ad eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nella sua alea normale, legittimerebbero chi è tenuto ad eseguire la prestazione divenuta eccessivamente onerosa a chiedere la cessazione

⁸⁵ Tale disfunzione, evidenzerebbe l'impossibilità da parte del singolo di ottenere il miglioramento della propria capacità innovativa e competitiva che, come visto, rappresenta un tratto caratterizzante della fattispecie contrattuale, posto che, diversamente ragionando, non avrebbe alcun senso la puntualizzazione da parte del legislatore che tale finalità debba essere perseguita "individualmente e collettivamente" (art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i.).

⁸⁶ In tal senso, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 6111, secondo cui "occorre tenere presente che l'inefficacia derivante da invalidità successiva è una vicenda risolutiva, poiché trae origine da un fatto successivo al perfezionamento ed efficacia del contratto".

⁸⁷ Sul concetto di essenzialità della partecipazione cfr. A. BELVEDERE, *La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.*, cit., p. 691 ss.

⁸⁸ Per una puntuale disamina delle questioni sottese al complesso tema dell'equilibrio del contratto con particolare riferimento ai limiti del sindacato giudiziale cfr. A. GENTILI, *De Jure Belli: l'equilibrio del contratto nelle impugnazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, pp. 27 ss.

dell'efficacia del vincolo, sebbene l'altra parte possa evitare la risoluzione offrendo di ricondurre ad equità il rapporto⁸⁹.

Tale disciplina, dunque, consentirebbe alla parte di evitare il pregiudizio derivante da eventuali patologie in grado di incidere sulla funzione del contratto e, dunque, sulla capacità del regolamento contrattuale di realizzare l'equilibrio contrattuale definito dai contraenti al momento della stipulazione dell'atto⁹⁰.

Posto che le questioni sottese alla disfunzione sopravvenuta del sinallagma contrattuale, dovuta ad eventi straordinari e imprevedibili, rinviene nella disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità il suo apparato normativo di riferimento, resta da verificare se tale istituto possa essere applicato al contratto di rete.

Come visto in precedenza, infatti, tale fattispecie contrattuale (con l'eccezione delle reti costituite da due soli soggetti) è riconducibile alla classe dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, rispetto ai quali secondo parte della dottrina sarebbe esclusa la possibilità di invocare il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità.

Si osserva, infatti, che per tale classe di contratti il legislatore avrebbe disciplinato solo la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento (art. 1459 c.c.) o di impossibilità della prestazione (art. 1466 c.c.) senza estendere l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità⁹¹.

La *ratio* legislativa sarebbe coerente con l'esigenza di assegnare carattere prevalente al perseguimento dello scopo comune, che implicherebbe il sacrificio dell'interesse del singolo contraente cui dovrebbe gravare il rischio della prestazione divenuta eccessivamente onerosa⁹².

Tale impostazione, come rilevato in dottrina, determinerebbe tuttavia un'indebita generalizzazione del concetto di "alea normale" nei contratti caratterizzati dalla comunione di scopo, che non terrebbe conto del piano di incidenza dell'evento straordinario e imprevedibile e del tipo di alterazione procurata nell'economia del contratto⁹³.

⁸⁹ Per alcuni riferimenti sul tema dell'eccessiva onerosità G. AULETTA, *Risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949, p. 170 ss.; G.B. FERRI, *Dalla clausola rebus sic stantibus alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadrimestre*, 1988, pp. 54 ss.; E. GABRIELLI, *La risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Tratt. Rescigno-Gabrielli*, Milano, 1999, pp. 1559 ss.

⁹⁰ Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, 389; F. MACARIO, *La risoluzione per eccessiva onerosità*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (a cura di), *Diritto civile*, Vol. III, *Il contratto in generale*, Milano, 2009, p. 1195.

⁹¹ B. INZITARI, *Riflessioni sul contratto plurilaterale*, cit., p. 522; A Carlo, *Il contratto plurilaterale associativo*, Milano, 1967, pp. 249 – 250.

⁹² B. INZITARI, *op. ult. cit.*, pp. 523 – 524, secondo cui "nei contratti in cui è presente la comunione di scopo tra funzione del negozio e interesse delle parti il rapporto non si svolge negli stessi termini, ma, attraverso il diaframma dello scopo comune, l'interesse dei contraenti rimane in una posizione di completa subalternità rispetto a quello più generale rivolto al mantenimento del rapporto e al perseguimento del fine" (spec. p. 524).

⁹³ S. MAIORCA, *Contratto plurilaterale*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1988, p. 26, il quale osserva che la tesi circa l'esclusione dell'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità nei contratti plurilaterali con comunione di scopo dovuta alla sovraordinazione dell'interesse collettivo rispetto a quello individuale "esalta un aspetto,

In tal senso, si è ritenuto che ove l'evento incida sull'insieme delle prestazioni dedotte nel contratto rendendole gravose per la totalità degli stipulanti, l'applicazione del rimedio della risoluzione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta dovrebbe essere esclusa in quanto vi sarebbe un'alterazione dell'equilibrio del contratto proporzionata per tutti gli aderenti; viceversa, qualora l'evento straordinario e imprevedibile colpisca la prestazione del singolo aderente determinando un'alterazione del rapporto sinallagmatico che lo lega agli altri partecipanti allora il soggetto pregiudicato potrebbe chiedere la risoluzione del contratto ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 1467 c.c.⁹⁴.

Ammessa, dunque, in linea generale l'applicazione del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità nei contratti plurilaterali con comunione di scopo, occorre ora verificare in che modo l'operatività di tale rimedio possa atteggiarsi rispetto al contratto di rete nell'ipotesi di eventi sopravvenuti che non dipendano dal comportamento delle parti siano idonei a determinare un'alterazione della relazione di strumentalità che lega il singolo alla rete.

Per legittimare la parte a domandare la risoluzione del contratto l'evento sopravvenuto dovrebbe incidere sulla capacità del contratto di fargli conseguire migliori marginalità riconducibili al potenziamento della sua capacità competitiva e innovativa⁹⁵.

In tal senso, il giudice eventualmente chiamato a delibare sulla legittimità della domanda di risoluzione dovrà verificare se, nonostante l'evento sopravvenuto, il regolamento contrattuale sia comunque in grado di realizzare la predetta funzione in base a criteri quantitativi, qualitativi e temporali⁹⁶, nel senso che dovrà valutare se le partecipazione del singolo sia divenuta effettivamente più onerosa se correlata ai vantaggi conseguiti.

Ove siffatto apprezzamento riveli che l'evento straordinario e imprevedibile⁹⁷, abbia alterato la relazione di strumentalità che lega il singolo alla rete, la domanda di risoluzione potrà verosimilmente essere accolta, in quanto in tal caso si sarebbe in

pur caratteristico, dei contratti plurilaterali, al punto però da tradurre sostanzialmente l'alea normale di questi contratti in una forma generalizzata di autentica aleatorietà".

⁹⁴ In tal senso, Roppo, *Il contratto*, cit., p. 962.

⁹⁵ La relazione di strumentalità che lega il singolo alla rete viene enfatizzata dal legislatore attraverso l'accostamento degli avverbi "individualmente e collettivamente" nella parte in cui individua la funzione del contratto (art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 s.m.i.), cfr. A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 1318.

⁹⁶ E. GABRIELLI, *La risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., p. 1575.

⁹⁷ Per un'analisi dei concetti di straordinarietà e imprevedibilità v. F. GAMBINO, *Revisione del contratto e autonomia privata*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 360. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 19.10.2006, n. 22396, in *redazionegiuffrè*, secondo cui "Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi".

presenza di un piano di distribuzione dei rischi inidoneo a far conseguire alla parte che domanda la risoluzione vantaggi che siano capaci di generare migliori *performance* sul versante reddituale.

L'effetto estintivo potrà essere evitato dagli altri partecipanti alla rete, ovvero dalla "rete soggetto", eventualmente convenuti nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione mediante l'esercizio del diritto potestativo di offerta di riconduzione ad equità del rapporto, fermo restando che ove tale facoltà non venga esercitata il rischio di caducazione dell'intero contratto, ove la partecipazione del singolo debba secondo le circostanze considerarsi essenziale, resterà a carico della rete nel suo complesso⁹⁸.

Nell'ipotesi di essenzialità della partecipazione del soggetto svantaggiato è verosimile ritenere che i convenuti nel giudizio di risoluzione, al fine di evitare la caducazione dell'intero contratto, saranno maggiormente disposti a formulare l'offerta di riconduzione ad equità del rapporto, fermo restando che ove quest'ultima non dovesse essere ritenuta adeguata dalla parte colpita dall'evento sopravvenuto sarà il giudice in base a criteri economici oggettivi a valutare se l'offerta risulti idonea a eliminare lo squilibrio⁹⁹.

Nel caso in cui l'offerta venga ritenuta congrua l'autorità giudiziaria non dichiarerà la risoluzione ma pronuncerà l'adeguamento del rapporto, senza che assuma rilievo la differente volontà della parte che ha chiesto la risoluzione; in caso contrario, verrà pronunciata la risoluzione del contratto¹⁰⁰.

È stato rilevato che il congegno previsto dall'art. 1467 c.c. non si porrebbe nella prospettiva conservativa dell'equilibrio del contratto dal momento che rimetterebbe esclusivamente alla parte avvantaggiata la facoltà di proporre una modificazione delle condizioni del contratto¹⁰¹.

Ciò equivarrebbe a dire che nel momento in cui la partecipazione della parte danneggiata non dovesse essere essenziale per la prosecuzione del rapporto, gli altri partecipanti potrebbero non essere disposti a formulare l'offerta di riconduzione ad equità, anche per evitare di sopportare maggiori oneri riconducibili alla modificazione delle pattuizioni contrattuali e ad una differente distribuzione dei diritti e obblighi.

Il soggetto svantaggiato, quindi, si verrebbe a trovare in una posizione di debolezza, posto che avrebbe come unica opzione quella di chiedere la risoluzione al fine di sciogliersi dal vincolo contrattuale.

⁹⁸ In tal senso, cfr. G. VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, cit., p. 173.

⁹⁹ Cass. civ., 8.9.1998, n. 8857, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 1865.

¹⁰⁰ A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contratto e impresa* 2003, pp. 708 – 709.

¹⁰¹ È stato osservato, infatti, che la parte colpita dalla sopravvenienza non ha il diritto di chiedere un riequilibrio del rapporto, essendo assoggettata alla posizione di forza della controparte non danneggiata di proporre o meno l'equa modificazione delle condizioni contrattuali, cfr. C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, in (a cura di) Tommasini, *Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuali*, Torino, 2003, pp. 503 ss.

È facile osservare che il meccanismo che connota il rimedio previsto dall'art. 1467 c.c. parrebbe stridere con la funzione del contratto di rete, soprattutto se si considera che tale schema negoziale dà vita a rapporti di durata rispetto ai quali il fine del miglioramento competitivo e innovativo potrebbe richiedere investimenti specifici ed elevati che indurrebbero a preferire strumenti di gestione della crisi del rapporto più flessibili e capaci di preservare la sua stabilità¹⁰².

Tali considerazioni, manifestando alcuni profili problematici legati all'applicazione della disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità, fanno emergere la necessità di interrogarsi sull'ammissibilità di strumenti più aderenti ai profili funzionali del contratto di rete e, in particolare, di rimedi manutentivi capaci di imporre alla parte avvantaggiata di cooperare nell'ottica del riequilibrio del contratto, preservando gli interessi del contraente danneggiato.

7. La ricerca di strumenti alternativi al tradizionale meccanismo previsto dall'art. 1467 c.c., come visto, sarebbe legata all'esigenza di riequilibrare la posizione di soggezione della parte danneggiata dall'evento sopravvenuto, evitando di rimettere esclusivamente nelle mani del soggetto avvantaggiato la facoltà di proporre una modifica delle condizioni contrattuali.

Una logica di questo tipo parrebbe conformarsi ai tratti funzionali del contratto di rete in cui il fine del miglioramento competitivo e innovativo potrebbe implicare una duratura ed elevata integrazione delle attività di ciascuna impresa e, dunque, procurare notevoli danni alla parte colpita dall'evento sopravvenuto nell'ipotesi di scioglimento del vincolo.

La circostanza che l'atto negoziale in esame finisce per determinare una programmazione in un arco temporale tendenzialmente medio-lungo dell'attività d'impresa dei singoli aderenti in ragione del perseguimento di un risultato, porrebbe l'esigenza di gestire la sopravvenienza oltre i limiti e i presupposti applicativi dell'art. 1467 c.c.¹⁰³.

In tale prospettiva soccorre la riflessione, sviluppata anche nel solco delle indicazioni provenienti dal formante europeo¹⁰⁴ avente ad oggetto l'individuazione di un obbligo legale di rinegoziare da cui scaturirebbe il dovere delle parti di cooperare al fine di eliminare e/o attenuare lo squilibrio del rapporto dovuto a circostanze so-

¹⁰² F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, in *Contr.*, 2013, p. 805.

¹⁰³ In tal senso, cfr. la puntuali considerazioni di F. MACARIO, *Regole e prassi delle rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, pp. 828 ss. Per un'analisi storico comparativa del fattore tempo nei rapporti di durata cfr. M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano, 2007.

¹⁰⁴ Si allude alla figura dell'*Hardship* prevista nei principi *Unidroit* (punto 6.2.3.) e nei P.E.C.L. (art. 6:111). Sul tema cfr. C. BRUNNER, *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles*, Kluwer Law International, 2009; Bernardini, *Hardship e force majeure*, in F. BONELLI, F. BONELLI (a cura di), *Contratti commerciali internazionali e principi Unidroit*, Milano, 1997, pp. 193 ss.; C. CASTRONOVO, *Principi di diritto europeo dei contratti*, Milano, 2001, 361 ss.

pravvenute mediante una riallocazione dei diritti e doveri discendenti dal contratto conforme all'assetto di interessi stabilito al momento della stipulazione¹⁰⁵.

Un approccio di questo tipo si rivelerebbe più attento alla dimensione funzionale del contratto, posto che l'adeguamento del rapporto consentirebbe di garantire la realizzabilità degli interessi delle parti che hanno opzionato per un determinato tipo anche in ragione dello scopo che lo connota¹⁰⁶.

I limiti della presente riflessione non consentono un approfondimento del tema; è noto, tuttavia, che la fonte normativa dell'obbligo legale di rinegoziare viene normalmente individuata facendo ricorso, per un verso, alla figura dell'equità integrativa di cui all'art. 1374 c.c.¹⁰⁷, per altro verso, al canone di buona fede previsto dall'art. 1375 c.c., con riferimento all'esecuzione del contratto, e dall'art. 1366 c.c. in materia di interpretazione degli atti di autonomia privata¹⁰⁸.

All'approccio fondato sulla clausola di buona fede ha fatto eco di recente la giurisprudenza di merito, la quale partendo da *“una valutazione economico-giuridica del criterio di buona fede e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase di esecuzione del contratto”* è giunta a ritenere che l'obbligo di rinegoziazione *“costituisce ulteriore esplicazione dell'autonomia privata e non sua impropria negazione, in quanto mira al conseguimento del risultato contrattuale perseguito con il ripristino dell'equilibrio dell'intera operazione economica mediante il suo allineamento alle mutate circostanze”*¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Tema rispetto al quale il maggior approfondimento di carattere sistematico si deve a P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992, e a F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996. Cfr, inoltre, G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contratto e impresa*, 2002, pp. 774 – 815; R. TOMMASINI, *Revisione del rapporto* (diritto privato), in *Enc. dir.*, Milano, XL, 1989, pp. 104 ss.

¹⁰⁶ F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 64. F. GAMBINO, *Revisione del contratto e autonomia privata*, cit., p. 367.

¹⁰⁷ Propende per il riferimento all'art. 1374 c.c. R. SACCO, [G. DE NOVA], *Il contratto*, in (diretto da) R. SACCO, *Trattato di diritto civile*, Torino, 2004, p. 722 ss.

¹⁰⁸ F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., pp. 321 ss; F. GRANDE STEVENS, *Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata*, in (a cura di) N. LIPARI, *Diritto privato europeo e categorie civilistiche*, Napoli, 1998, p. 194. Critica le citate opzioni ricostruttive, M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, il quale sostiene che rispetto alla fattispecie dei c.d. scambi integrativi *“ossia la cui esecuzione presupponga o comporti una rilevante integrazione delle sfere patrimoniali dei contraenti o un reciproco condizionamento della loro programmazione economica”* (p. 495) la gestione delle sopravvenienze imporrebbe un'operazione interpretativa intesa alla *“generalizzazione del 1664: nel senso che [...] deve essere compreso e fatto operare non come la disciplina speciale delle sopravvenienze nell'appalto, bensì come una disciplina generale del rischio (quantitativo e, in parte, qualitativo) per gli scambi integrativi; sicché l'art. 1664 deve essere direttamente applicato tutte le volte in cui un concreto contratto, quale che sia il tipo nel quale per altri aspetti si possa far rientrare, presenti, dal punto di vista delle sopravvenienze, il tipo di problema proprio degli scambi integrativi”* (p. 497). In termini critici sulla configurazione dell'obbligo legale di rinegoziare A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, cit., pp. 706 ss.

¹⁰⁹ Trib. Bologna, 26.4.2013, in *cedampluris*. In termini, inoltre, cfr. Trib. Bari, 14.6.2011, in *Contr.*, 2012, con nota di F.P. PATTI, *Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale*, spec. p. 572.

La configurazione giuridica dell'obbligo legale di rinegoziare si riconetterebbe ai tratti tipologici del contratto e, in particolare, alla sua dimensione funzionale, in quanto consentirebbe di preservare le utilità economiche perseguite dalle parti, evitando di esporre il contraente danneggiato dall'evento sopravvenuto a sacrifici che potrebbero essere ridistribuiti in modo equo dalle parti tenendo conto della natura dell'affare.

Gli esiti cui perviene la riflessione in tema di rinegoziazione consentirebbero di ritenere compatibile con la figura del contratto di rete la configurazione di una clausola implicita avente ad oggetto il dovere di rinegoziare¹¹⁰.

Infatti, la particolare connotazione funzionale che il legislatore attribuisce a tale figura negoziale suggerisce l'applicazione di meccanismi in grado di agevolare la prosecuzione del rapporto in vista del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento competitivo e innovativo, favorendo la realizzazione di un contesto relazionale che proprio in ragione della peculiare natura del rapporto instaurato solleciti la collaborazione e la gestione condivisa delle sopravvenienze.

In tal senso, il singolo "retista" non sarebbe costretto a domandare la risoluzione sperando nell'offerta di riconduzione ad equità degli altri contraenti, ma avrebbe la possibilità di obbligare questi ultimi a rinegoziare i termini dell'accordo conformemente agli obiettivi e all'equilibrio tratteggiato al momento della conclusione del contratto, potendo in caso di rifiuto e/o di comportamento scorretto esperire un'azione di risarcimento per inadempimento contrattuale¹¹¹ o, come ammesso da alcuni autori, avviare un giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c.c.* che tenga luogo del contratto rinegoziato¹¹².

L'obbligo legale di rinegoziare, sebbene consenta di supplire ai limiti e alle criticità che connotano la disciplina dell'art. 1467 c.c., lascerebbe esposto, tuttavia, il rapporto contrattuale alla discrezionalità del giudice chiamato a decidere i termini e le condizioni per adeguare il rapporto agli eventi sopravvenuti al fine di restaurare la relazione di strumentalità che lega il singolo alla rete.

Tale circostanza suggerirebbe di inserire nel contratto clausole pattizie di rinegoziazione del rapporto per disciplinare la gestione di eventi potenzialmente idonei a

¹¹⁰ Sulla configurabilità di una clausola implicita di rinegoziazione fondata sull'art. 1366 c.c., cfr. sempre Trib. Bologna, 26.4.2013, cit., secondo cui *"muovendo dall'art. 1366 c.c., in un contratto a lungo termine, deve ritenersi sussistente, quale clausola in bianco, la comune intenzione delle parti di rivedere, adeguare o modificare l'assetto contrattuale al variare della situazione di fatto o di diritto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del contratto"*

¹¹¹ Sulla questione della tutela risarcitoria rispetto alla violazione dell'obbligo legale a contrarre cfr. A. GENTILI, *La replica alla stipula*, cit., 719;

¹¹² Sul punto, cfr. F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata*, cit., p. 83, nonché V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 973. In giurisprudenza sull'applicazione dell'art. 2932 c.c. cfr. Trib. Bari, ord. 14.6.2011, cit., p. 572, il quale afferma che *"Il rimedio previsto dall'ordinamento per la tutela in forma specifica dell'obbligo di rinegoziare è lo stesso dell'obbligo di negoziare, ricorrendo in entrambi i casi un dovere di contrarre, e cioè l'esecuzione in forma specifica"*. Nella medesima prospettiva, Trib. Bari, ord. 31.7.2012, in *Nuova giur. comm.*, 2013, pt. I, spec. pp. 119 – 120, con nota di F.P. PATTI, *Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziare*.

riverberarsi negativamente sull'equilibrio negoziale definito al momento della conclusione del contratto¹¹³.

Si tratterebbe, peraltro, di un'opzione in linea con la previsione legislativa che impone alle parti di stabilire le modalità concordate per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi comuni di innalzamento della capacità innovativa e competitività sul mercato, dal momento che consentirebbe di rimettere all'autonomia privata non solo l'individuazione dei presupposti di realizzabilità dello scopo comune, ma anche gli eventi in presenza dei quali il regolamento contrattuale dovrebbe essere adeguato al fine di restaurare la relazione di strumentalità che lega ciascuna parte alla rete.

Le clausole di rinegoziazione dovrebbero essere redatte in modo da individuare in modo specifico i loro presupposti di operatività, nonché i parametri oggettivi in virtù dei quali dovrebbero svolgersi le trattative dirette ad adeguare il contratto perturbato dall'evento sopravvenuto¹¹⁴.

Tali pattuizioni, unitamente a quelle dirette a monitorare il raggiungimento dello scopo collettivo, consentirebbero di rafforzare la gestione flessibile ed efficiente della relazione contrattuale, così favorendo la realizzabilità del risultato economico perseguito da ciascun contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

Infatti, la parte potrebbe fare affidamento su uno strumento in grado di consentire una gestione concordata delle sopravvenienze nell'ottica di preservare e raggiungere il risultato avuto di mira, con conseguente attenuazione del rischio di comportamenti opportunistici delle altre parti, le quali, in presenza dell'evento sopravvenuto dedotto nella clausola di rinegoziazione, sarebbero tenute ad assumere obblighi idonei a ristabilire l'equilibrio del rapporto negoziale.

L'eventuale atteggiamento renitente delle parti non danneggiate, infatti, legittimerebbe il soggetto svantaggiato a chiedere l'adeguamento coercitivo del rapporto in base ai criteri oggettivi definiti nella clausola di rinegoziazione, ferma restando la facoltà di chiedere il risarcimento del danno¹¹⁵.

¹¹³ Sul tema delle clausole di rinegoziazione, cfr. V.M. CESARO, *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2002, spec. 125 ss.

¹¹⁴ È stato rilevato, infatti, che la previsione di un generale dovere di rinegoziare i termini dell'accordo non avrebbe alcun efficacia vincolante per le parti e si tratterebbe di clausole prive di rilevanza giuridica; sul punto cfr. le osservazioni di P. RESCIGNO, *L'adeguamento del contratto. Considerazioni conclusive*, in Aa. Vv., *Inadempimento, adattamento, arbitrato*, Milano, 1992, p. 305. Nella medesima prospettiva, A. GENTILI, *La replica alla stipula*, cit., p. 711; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 337.

¹¹⁵ In tal senso, A. GENTILI, *La replica alla stipula*, cit., p. 719, nonché in giurisprudenza Trib. Bari ord., 14.6.2011, cit., p. 572 – 573; P.G. MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2005, p. 540 ss. Sul problema della determinazione del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo previsto in una clausola di rinegoziazione cfr. E. DEL PRATO, *Sulle clausole di rinegoziazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, pt. I, 2016, p.808 – 809, il quale ritiene che "Un criterio acconcio di soluzione può essere rintracciato considerando che le rinegoziazione [...] non garantisce un risultato utile, ma solo la sua prospettiva. Ciò induce a far leva sulla perdita di chance commisurata anche alle opportunità che la parte avvantaggiata dalla rinegoziazione ha perduto a causa dell'inadempimento dell'altra".